

CXI.

TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Omaggi — Sunto di petizioni — Discussione del progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti consorziali, e disposizioni intorno agli Istituti di emissione — Considerazione del Senatore Cambray-Digny sulle condizioni economiche della Banca Nazionale Toscana e sull'opportunità della sua fusione colla Banca Nazionale del Regno — Schiarimenti sollecitati dal Senatore Torrigiani — Osservazioni del Senatore Alvisi intorno alla circolazione dei biglietti fiduciarj — Proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni dei Senatori Finali e Cambray-Digny — Il Senatore Deodati, Relatore, riassume la discussione e propone un ordine del giorno a nome dell'Ufficio Centrale — Parlano ancora i Senatori Finali, Cambray-Digny, De Cesare e il Ministro — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale — Approvazione dei tre articoli del progetto e votazione a scrutinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore professore Verga Andrea, dei suoi *Cenni storici intorno all'Ospedale Maggiore di Milano*;

Il Senatore Giovanni Cavalli, di un suo *opuscolo sull'artiglieria campale, più semplice, mobile e meno dispendiosa*;

Il signor Nicola Simoci, dei suoi *Elementi di scienza economica*;

Il Presidente dell'Associazione costituzionale friulana, di *appunti e proposte riguardanti il progetto del Ministro Depretis per la riforma della legge elettorale politica*;

Il Ministro di Grazia e Giustizia, della *Statistica giudiziaria del Regno in materia civile e commerciale pel 1876*;

Il Ministro degli Affari Esteri, di un *elenco del personale del Ministero delle Ambasciate, delle Legazioni e dei Consolati di S. M. all'estero*; e di altro *elenco del personale degli agenti diplomatici e consolari degli Stati esteri in Italia*;

I Prefetti di Rovigo, Vicenza e Caltanissetta, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1878 e 1879*;

Il Senatore conte Manfrin, di un suo studio intitolato: « *Il Comune e l'individuo in Italia* ».

Lo stesso Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura dei seguenti sunti di petizioni:

N. 247. Parecchi abitanti della diocesi di Bologna in numero di 25,000 circa domandano che dal Senato venga respinto il progetto di legge relativo all'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso.

248. Parecchi abitanti della provincia di Parma.

(Petizione identica alla precedente).

249. Il sacerdote Giovanni Bressanelli di Crema.

(Petizione identica alla precedente).

250. Alcuni sacerdoti ed altri abitanti dei Comuni di Calcinato e Montechiari (Brescia).

(Petizione identica alla precedente).

251. L'arcivescovo di Bologna e parecchi vescovi delle Romagne.

(Petizione identica alla precedente).

252. La Deputazione provinciale di Reggio Calabria fa istanza onde ottenere che, nel riordinamento della giurisdizione giudiziaria da sottoporsi alle deliberazioni del Parlamanto, il territorio della provincia stessa non venga distaccato dalla dipendenza della Corte d'Appello di Catanzaro.

PRESIDENTE. Il signor Presidente della Camera dei Deputati trasmette a questo banco un progetto di legge stato votato ieri dalla Camera, intitolato: « Pensione stabilita per i Mille di Marsala a favore di Strazzeria Antonino ».

Questo progetto sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Sarebbe all'ordine del giorno l'interpellanza del Senatore Torrigiani al Ministro Guardasigilli, ma avendo questi scritto che per ragioni d'Ufficio si trova nell'impossibilità d'assistere all'odierna seduta del Senato, l'interpellanza si intenderà rinviata ad altro giorno.

Discussione del progetto di legge: Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti consorziali, e disposizioni intorno agli Istituti d'emissione (N. 136).

PRESIDENTE. Ora viene il progetto di legge intitolato: « Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti consorziali, e disposizioni intorno agli Istituti di emissione », decretato d'urgenza.

Si dà lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il progetto.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge,

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Signori Senatori, io

vi chiedo il permesso di rivolgere una domanda all'on. Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Mi duole che sieno assenti l'on. Presidente del Consiglio e l'on. Ministro delle Finanze, imperocchè la materia sulla quale mi propongo di richiamare l'attenzione del Senato e del Governo è abbastanza grave, e ad essi sono noti alcuni particolari che io debbo ricordare.

Comunque sia, non è possibile aspettare altra occasione, imperocchè l'argomento sul quale intendo trattenermi per pochi momenti il Senato è urgentissimo, e si collega intimamente col progetto di legge attualmente in discussione.

La domanda che intendo rivolgere all'onorevole Ministro è tanto più necessaria in quest'occasione, in quanto che alcune disposizioni contenute nei due primi articoli del progetto di legge fanno sorgere dubbj, i quali hanno bisogno di pronti e categorici schiarimenti.

La mia domanda, o Signori, si riferisce alle sorti della Banca Nazionale Toscana, Istituto, il quale come voi sapete, appartiene al Consorzio; Istituto che, in seguito ad una recente legge da noi votata, si trova esposto ad una certa e gravissima iattura.

Signori Senatori, quando venne in questo recinto presentato il progetto di legge per i provvedimenti a favore di Firenze io ebbi grandissimo desiderio di prender la parola. I miei antecedenti me ne facevano quasi un dovere; e me ne davano il diritto alcuni apprezzamenti contenuti nel voto di scissura della minoranza della Commissione d'inchiesta; tanto più poi che nella Relazione di quella legge il Ministero aveva dichiarato di aver tenuto conto di cotesto voto di scissura.

Fu in ossequio ai desiderj evidentissimi della maggior parte dei miei Colleghi che io mi decisi a fare il grande sacrificio di serbare il silenzio; e se oggi toccherò brevemente d'uno solo degli argomenti che avrei desiderato svolgere in quell'occasione, lo faccio, o Signori, nella speranza d'indurre il Governo a cominciare subito l'applicazione di quell'impegno che egli assunse verso il Senato, accettando un ordine del giorno, col quale era invitato ad adoperarsi con tutti i mezzi che fossero in sua facoltà, a favore di Firenze. Lo faccio, o Signori, perchè mi pare che sia facile ed evidente la via per risparmiare a quel paese nuovi danni e nuovi

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

dolori senza aggravio al Bilancio dello Stato. Eccomi al fatto.

La legge sui provvedimenti a Firenze, non bisogna dissimularlo, porta per conseguenza alla Banca Nazionale toscana la perdita di circa 3 milioni.

Consentitemi di dirvi il come.

La Banca toscana fin dal 1849 ha, contro l'amministrazione per le spese dell'occupazione austriaca, un credito di 720,000 lire. Questo credito è rappresentato da cambiali, le quali portano la firma del Sindaco, e portano pure quella dell'Intendente di finanza a significare la malleveria del Governo.

Inoltre la Banca toscana esercitò in questi ultimi anni la tesoreria del Comune di Firenze.

Quando nell'ultimo trimestre del 1876 si manifestarono i primi sintomi di quella sfiducia che produsse poi la catastrofe, cui si è creduto rimediare colla recente legge, accadde questo; che i portatori delle cambiali del Municipio cominciarono ad allarmarsi, e fra di essi si diffuse in breve un vero e proprio panico, il quale obbligò il Municipio a rimborsare molte somme al di là di quelle che aveva in Bilancio. Naturalmente la Banca, che era la tesoriera del Comune, si trovava la prima esposta alle richieste dei creditori.

La Banca pagò. Tanto che verso la fine dell'anno essa era in credito, per disavanzo di cassa, di circa un milione e mezzo.

Però egli era evidente che il panico tutti i giorni cresceva, e che era necessario qualche immediato ed eccezionale provvedimento. Cosicché, il Sindaco da una parte ed io dall'altra, ci presentammo all'onorevole Presidente del Consiglio.

S'egli fosse presente non mancherebbe di confermare i fatti, di cui vado brevemente a discorrere.

L'onorevole Presidente del Consiglio prese grande interesse alle difficoltà nelle quali ci trovavamo, e constatò anch'egli che eravamo nell'alternativa, o che il Municipio fermasse immediatamente i pagamenti al primo gennaio 1877, o che in qualche modo si trovasse una somma di 4,000,000, la quale era evidentemente necessaria per inoltrarsi nel Gennaio e per dar tempo a quei provvedimenti che potessero migliorare la condizione del credito.

L'onor. Presidente del Consiglio in quella

occasione si mostrò molto desideroso che a tali provvedimenti si addivenisse: portò la questione davanti al Consiglio dei Ministri, del quale faceva parte anche l'onor. Maierana, e ne ottenne una deliberazione colla quale il Governo del Re si impegnava a presentare nel corso della sessione parlamentare un progetto di legge per venire in aiuto al Comune di Firenze.

Questa deliberazione solenne del Consiglio dei Ministri fu partecipata immediatamente al Municipio e alla Banca, e venne a cognizione del pubblico nella seconda metà del Gennaio. Essa ebbe per effetto di arrestare il panico tra i portatori delle cambiali municipali. Parve allora che quell'annuncio unito ai nuovi sborsi, che la Banca fece con approvazione del Governo e che portarono il suo credito fino a 4,000,000, soddisfacesse la pubblica opinione e facesse rinascere il credito.

Si poté credere in una parola che la crisi fosse scongiurata.

Però passarono i mesi e nessun provvedimento fu presentato alla Camera. E quando, venuto il giugno, fu evidente che la legge promessa non sarebbe stata presentata, il panico rinacque più violento che mai. Il Ministero si propose di rimandare la questione alla riapertura dei lavori parlamentari e intanto di sostenere ed assistere il Municipio perchè non avesse ad incontrare una catastrofe prima del mese di dicembre; e la Banca dovè concorrere nel supplemento di somme necessarie ad ottenere codesto effetto. Il suo credito si accrebbe così di altri 2 milioni e 300,000 lire.

In sostanza, alla fine di giugno la Banca era creditrice di 720,000 lire della Amministrazione per l'occupazione austriaca, di 4,000,000 per le somme anticipate nel gennaio e di 2,272,000 lire in conto corrente di cassa, pel panico riprodottosi nel corso del giugno. In tutto della cifra tonda di 7 milioni.

Posteriormente non fu necessario altro sborso, perchè provvide direttamente il Governo. Ma non vi fu neppure nessun rimborso di queste somme emesse dalla Banca; di maniera che il giorno della sospensione dei pagamenti del Comune, la Banca era creditrice di 7 milioni, e il giorno della promulgazione della legge dei compensi a questi crediti si aggiungono gl'interessi.

Ora, o Signori, mi pare evidente che fatti bene i conti colle cifre che si conoscono (non voglio annoiare il Senato entrando nei particolari di questi calcoli) la Banca non possa sperare di ottenere un rimborso maggiore di 4 milioni. Così il desiderio di scongiurare un disastro, di secondare il Governo in tutti i suoi sforzi per evitarlo, hanno prodotto l'effetto che la Banca va ad incontrare un danno di 3 milioni; mentre se avesse costretto il Municipio a far punto ai primi del 1877, il suo danno sarebbe stato tutt'al più di mezzo milione.

Questo è lo stato vero dei fatti.

Sembrerebbe pertanto giusto che il Governo tenesse conto della gravità di questi fatti, che del resto non può e non deve ignorare.

D'altra parte cotesto Istituto merita tutto l'interesse del Governo del Re. Non ignora il Governo come cotesto Istituto sia da sei anni travagliato da un baratto insopportabile il quale baratto ha oscillato tra i 150 e i 200 e fino a 222 milioni all'anno.

Io non mi estenderò sulla questione del baratto, non mi farò ad analizzarla, non annoierò i miei Colleghi collo spiegare loro quali siano veramente le ragioni, le cause economiche di questo fenomeno gravissimo, il quale, quando assume tali proporzioni, è capace di paralizzare qualunque Istituto di emissione, soprattutto poi un Istituto che non ha più di 20 milioni di capitale.

Mi basterà di affermare, e senza che nessuno possa contraddirmi, che esso è l'effetto della concorrenza tra sei Istituti i quali sono tutti nati e costituiti per essere Istituti unici di circolazione in altrettanti Stati; concorrenza che ha riprodotto in Italia un fenomeno non diverso da quello che avvenne nel Belgio una ventina d'anni fa, dove quattro Istituti di emissione dovettero finire per rinunciare alla circolazione e interessarsi insieme nella creazione di una sola Banca di emissione.

Signori, lo ripeto, il baratto che ha avuto la Banca toscana in sei anni è ascenso all'enorme cifra di 980 milioni, e voi capite quali sbilanci, quali spese, quali danni possa aver prodotto in un Istituto di non grande forza un fatto simile.

Quindi non è da maravigliarsi, anzi è da ascrivere a grande fortuna, se talune somme che in questo enorme movimento di milioni si

sono trovate più o meno compromesse, hanno potuto essere garantite e rimanere incagliate sì, ma certamente non perdute.

Tutti questi pericoli, tutti questi danni erano stati preveduti più o meno dagli azionisti della Banca Toscana, i quali affine di evitarli, per ben due volte, e prima del 1866 e dopo il 1866, stipularono colla Banca nazionale una convenzione per fondere il loro Istituto in quella principale del Regno.

Questa fusione stipulata, come dico, e prima e dopo l'emissione del corso forzoso non ebbe effetto; ma gli azionisti della Banca nazionale toscana anche in questi ultimi tempi non hanno trascurato occasione, nè lasciato passare assemblea generale senza fare solenni deliberazioni per invitare il loro Consiglio di amministrazione ad insistere nel domandare al Governo che voglia riconoscere in essi la facoltà di fondersi con l'Istituto maggiore.

Per finirla su questo argomento, dirò che io stesso, che ho avuto l'onore per cinque anni di dirigere codesto stabilimento, ho dato le mie dimissioni quando ho trovato un Ministro del Tesoro che mi ha formalmente dichiarato di non volere a nessun patto e in nessun caso consentire a questa fusione. Io credo che il mio successore si trovi in simile difficoltà coi Ministri succeduti a quello.

In sostanza, o Signori, la fusione agli occhi degli azionisti è il solo rimedio per evitare ad essi danni maggiori. La fusione è stata anche ed è considerata generalmente come un vero rimedio agli inconvenienti che soffre il paese, non avendo più le sue industrie aiuto sufficiente da uno stabilimento così paralizzato. E se considerate gl'interessi perduti del Municipio, la gravità delle tasse, le enormi spese del baratto, intenderete facilmente come questo stabilimento trovandosi così malmenato non corrisponda naturalmente dividendi sufficienti agli azionisti, e non possa prestare l'opera sua ed il suo fido con abbastanza efficacia alla industria del paese ed agli antichi suoi clienti.

Voi capirete egualmente che a questo stato di cose aggiungendosi ora la perdita di 3 milioni, esso si aggraverà seriamente.

Prevedo che mi sarà risposto, che la Banca acquisterà la disponibilità di quattro milioni che finora erano infruttiferi. E questo è vero; ma d'altra parte bisognerà provvedere alla ra-

tizzazione in più anni della perdita dei tre milioni e ciò a carico dei dividendi; e sarà più la somma che bisognerà erogare in questa ratizzazione, di quella che verrà per gli interessi dei 4 milioni.

Il Senato intende come in presenza di siffatte difficoltà sia assolutamente impossibile togliere il corso legale a cotesto Istituto.

Quindi io mi associo all'Ufficio Centrale, salvo tutte le proteste che si vogliano fare, per riconoscere l'urgenza di votare questa legge.

Impossibile infatti sarebbe, senza esporre ad un pericolo immediato questo Istituto, di sospendere anche per poco il corso legale dei biglietti.

Esaminiamo adesso gli articoli del progetto di legge e vediamo quale ne sia il significato.

Cominciamo dall'art. 1.

L'effetto di questo articolo è di mettere gli istituti nuovi, dal 1° febbraio 1880 in poi, interamente alla discrezione del signor Ministro e dell'Amministrazione, imperocchè al 30 gennaio il signor Ministro potrà continuare il corso legale, ma sotto condizione dell'accettazione di limitazioni e temperamenti che avrà facoltà di imporre.

Ora, o Signori, quali saranno queste limitazioni e questi temperamenti? Per chi conosce a fondo questa materia, è chiaro che delle limitazioni e dei temperamenti ce ne sono tanti che la vita è divenuta difficile agli istituti tutti, ma segnatamente ai minori.

Se ora si vogliono aggiungere limitazioni nuove, io prevedo che si arriverà ad un momento in cui diverrà impossibile che questi stabilimenti funzionino.

Vorrei pertanto avere qualche schiarimento sull'intelligenza di quest'articolo, e desidererei, quanto a me, che questi schiarimenti consistessero in questo: che il Ministro non si crede autorizzato nè a modificare gli Statuti, nè a modificare le condizioni che la legge del 1874 fa a questi istituti. Ma c'è poi l'art. 2° il quale dice:

« Il Governo del Re presenterà al Parlamento entro il mese di marzo 1880 una legge, la quale informandosi ai principî della libertà e della pluralità delle Banche, stabilisca le norme e le guarentigie con cui, cessato il corso legale, possono sorgere ed operare in Italia altre Banche di credito e di circolazione ».

Questo, in poche parole, significa, o Signori, la più sfrenata concorrenza fra questi stabilimenti.

Ora, io dico, se questi stabilimenti hanno durato fatica a reggere col corso legale e con una concorrenza limitata fra sei, quando saranno assediati da un nuvolo di stabilimenti congeneri che getteranno carta sul mercato da tutte le parti, sarà peggio che mai, sarà assolutamente impossibile che si sostengano: per lo che io mi spavento, non lo dissimulo, e prevedo che queste disposizioni avranno effetti disastrosi.

Dunque io mi riassumo perchè non voglio maggiormente tediare il Senato.

La Banca Nazionale Toscana, in seguito alla legge dei compensi a Firenze, incontra una perdita che fin d'ora può valutarsi non minore di tre milioni.

In seguito poi alla legge che si delibera oggi va incontro ad una concorrenza a cui è impossibile che resista.

Mi par dunque urgentissimo che si pensi al rimedio. Mi pare che mentre si proclama tanta libertà da tutte le parti, si potrebbe lasciare agli azionisti della Banca Toscana la libertà di fondersi con un altro stabilimento, la libertà di sistemare i loro interessi nel modo migliore che a loro sembri possibile.

Io non capisco quali ragioni possa avere il Governo per negare a questo stabilimento l'unico modo di sciogliere la questione, con vantaggio dei propri azionisti e con vantaggio del paese. E dico con vantaggio del paese, perchè nessuno mi negherà che, se in luogo di uno stabilimento paralizzato, ci fosse in Firenze uno stabilimento di maggiore attività come quello della Banca Nazionale, l'industria e il movimento economico del paese ne migliorerebbero d'assai.

Ora dunque, poichè gli onorevoli Ministri dichiararono formalmente alla Camera e al Senato che faranno quanto sta in loro e quanto nelle loro facoltà sia possibile per procurare che si rianimi il movimento economico di Firenze, io non ho che a concludere pregando gli onorevoli signori Ministri di voler dichiarare che (salvo i diritti del Governo di tutelare il pubblico interesse e conseguentemente di conoscere ed approvarne le condizioni) essi non si opporranno a che la Banca Nazionale Toscana

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

tratti e concluda la sua fusione colla Banca Nazionale Italiana.

Senatore TORRIGIANI. Domando la parola.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Senatore Torrigiani.

Senatore TORRIGIANI. Signori Senatori. Aggiungo altre considerazioni a quanto ha esposto l'on. Senatore Cambray-Digny. Io mi sono occupato della legge 1874 per il corso legale, e prevedi che il tempo ivi stabilito non sarebbe stato sufficiente; ed infatti non lo fu.

Abbiamo veduto quante nuove leggi di proroga pel corso legale sono state presentate fino ad oggi; e ciò per me credo sia un inconveniente, poichè non si sa fin quando continuerà; e poi vi sono altri svantaggi che non è necessario che io qui ricordi.

Dunque era molto meglio fissare addirittura il 30 gennaio 1880 (come ha già indicato l'onorevole Senatore Cambray-Digny) quando si credeva poi doverlo fare per decreto reale con *limitazioni e temperamenti*. Io credo che il signor Ministro farà bene; però dei timori sorgono certamente per queste parole. Ripeto che si poteva stabilire il tempo preciso per la cessazione del corso legale, senza porre nella stessa legge i due termini del 31 gennaio e 30 giugno 1880.

Nel 2° articolo vi è poi un'altra cosa sulla quale io desidero che l'on. signor Ministro mi dia qualche spiegazione. La cosa è questa.

L'articolo 2° dice: « Il Governo del Re presenterà al Parlamento entro il mese di marzo 1880 una legge la quale informandosi ai principî della libertà e della pluralità delle Banche, ecc., ecc. » A me pare che, cessato il corso legale, era forse meglio di dire che si facesse questo quando sarebbe cessato il corso legale - ed in ciò sarei d'accordo col signor Ministro - appunto perchè non si seguiti ancora col Consorzio delle sei Banche, ma si ritorni al sistema della libertà e pluralità delle Banche diverse nella nazione.

Ora, mettere nello stesso articolo che a marzo si presenta la legge che al 30 giugno sarà cessato il corso legale, mentre nell'articolo è detto che solamente si debba applicare quando sia cessato, è cosa che non mi pare esatta.

Del resto, l'on. signor Ministro, per tutta l'esperienza passata, deve anch'egli ammettere

che non si può essere sicuri che al 30 giugno il corso legale debba cessare, sebbene si siano fatti dei mutamenti, dei quali per altro non so quali e quanti saranno gli effetti.

Ecco perchè io ho osato dire qualche parola in proposito, e spero che l'on. signor Ministro risponderà, senza che del resto io abbia il coraggio di proporre qualche modificazione al progetto di legge presentato.

PRESIDENTE. Il Senatore Alvisi ha la parola.

Senatore ALVISI. Signori Senatori. L'on. Cambray-Digny ha fatto una pittura vera delle condizioni infelici nelle quali si trova la Banca Toscana. Forse lo stesso quadro vi sarebbe offerto, se i rappresentanti delle altre Banche potessero avere una voce in Senato. Ma è certo che questa condizione dei cinque Istituti di credito in confronto dell'Istituto maggiore, cioè della Banca Nazionale, dipende unicamente dalla cattiva legislazione che ha inaugurato l'Italia in fatto di stabilimenti bancari.

È un fatto che l'esistenza delle sei banche trova la sua origine nei vari Governi passati in cui era divisa l'Italia. Ciascun Stato aveva formato la sua Banca con leggi di favore dimenticate da tutti i Governi del mondo civile, cioè colla regola che con uno di riserva si potesse creare tre di capitale, come se il credito potesse creare il capitale - cosa che, come sanno gli on. Senatori, è un vero assurdo economico, perchè nessuna legge può dare alla carta il valore della moneta metallica che è ad un tempo merce e strumento di cambio.

Dunque tutte le Banche che cosa hanno fatto? Hanno creato delle promesse di pagamento a tempo indeterminato che potevano far circolare in tutto il paese e prestarle con interesse invece del denaro, mentre lo stabilimento di emissione cambiava questa promessa di pagamento a vista in moneta metallica a piacere del detentore. Ma allorquando nelle stesse provincie comparve un altro Istituto il quale emetteva la medesima promessa di pagamento circondata non solo dalle medesime garanzie, ma che aveva una clientela molto più scelta di quella di altri stabilimenti locali, è avvenuto che i biglietti degli Istituti minori hanno affluito in pagamento delle cambiali all'Istituto maggiore; il pubblico poi accettava più volentieri il biglietto dell'Istituto maggiore, il quale raggiungeva nella emissione il triplo della riserva metallica che fu la causa del corso

forzoso, accordato nel primo maggio 1866 al solo biglietto della Banca Nazionale.

Così la Direzione della Banca Nazionale, autorizzata con decreto reale dall'on. Sella, si piantò in tutte le provincie italiane, portandovi uno strumento di cambio che sebbene senza valore aveva assunto per legge il tipo di moneta unica, e quindi diventava liberatore per il pagamento di tutti i contratti; e per di più col suo biglietto inconvertibile acquistava per forza di privilegio una preferenza nell'essere domandato ed usato dalle popolazioni d'Italia. La conseguenza inevitabile fu la diminuzione d'importanza e il discredito degli altri Istituti; e voi ben sapete che un istituto bancario, quando ha scemato di stima nell'opinione generale del paese, è molto difficile che possa rialzarsi anche mercè provvedimenti legislativi.

Siccome la Banca Toscana lamenta, dice l'onorevole Digny, il divieto del Governo di fondersi colla Banca Nazionale, così credo preferibile lasciare a tutti gli stabilimenti di risparmio e di credito la piena libertà di foggare a modo loro i rispettivi statuti e la piena libertà di unirsi e di separarsi senza ricorrere ai decreti del Governo, che vorrei affatto estraneo ad ogni ingerenza, bastando severe disposizioni del Codice civile e commerciale, che frenino le fraudolenti amministrazioni delle società anonime col render i gestori responsabili in proprio dei danni degli azionisti.

Signori Senatori. Se dobbiamo ammettere la piena libertà di azione nelle società industriali bancarie di operare come vogliono i loro statuti, quando nulla chiedono al Governo, però lo Stato ha diritto di *regolare* e di usufruire in parte i vantaggi di una legge che è un vero privilegio nell'interesse particolare di pochi, ma che obbliga tutti i cittadini, esponendoli, come nel caso nostro, al sacrificio di ricevere una promessa di pagamento che perde in confronto del denaro metallico.

Non avvi Corpo legislativo che non sia stato costretto ad imporre oneri e restrizioni agli stabilimenti, i quali usufruttano del privilegio di emettere biglietti di Banca e a provvedere con leggi speciali al suo esercizio che turbava la operosità commerciale ed economica dello Stato.

È impossibile, diceva nel 1850 il Frère Orban, al Parlamento belga, « è impossibile che due

stabilimenti i quali emettono promesse di pagamento possano esistere senza domandare o l'uno o l'altro il corso forzoso dei propri biglietti ».

Il Belgio aveva veduto nel corso di pochi anni ripetersi il fatto che la Banca Generale, incettando i biglietti della sua rivale, la Banca del Belgio, le faceva sospendere i pagamenti, e così faceva altrettanto il Banco del Belgio, domandando entrambi in tali distrette il corso forzoso per non rovinare i loro clienti con una improvvisa liquidazione.

Finalmente il Frère Orban propose che questi due Banche insieme ad altri si fondessero in quel grande stabilimento che ora si chiama la Banca del Belgio, che ha sola il diritto di emissione del biglietto a corso legale, ma opera con le sue succursali in tutte le provincie.

Dunque, quale sarebbe nell'Italia nostra il rimedio? In quanto a me, le leggi anche di privilegio, se vogliono fare atto di relativa giustizia, devono dare l'opportunità di estendere la loro azione di vantaggio a tutte quelle Società le quali si trovano nelle medesime condizioni, che vengono determinate dalla legge stessa. Dunque, tutte le Società di credito che sono e che saranno, devono godere del privilegio dell'emissione, o meglio della circolazione del biglietto di banca. Badate bene che il mio amico Deodati è forse incorso in un errore chiamando Banche di circolazione anche quelle di emissione, confondendo queste sei Banche, che creano per legge un capitale fittizio che non costa nulla e sul quale prendono un grande interesse, con tutti gl'Istituti di credito, qualunque essi siano, i quali lavorano sul proprio capitale e sui depositi fruttiferi, ed attendono il movimento degli affari facendo circolare il danaro ed i suoi veri rappresentanti come le cambiali ed altri titoli di credito; ma le Banche di emissione sono unicamente quelle che hanno la facoltà di mettere un segno rappresentativo della moneta metallica del quale una pessima legge di privilegio, anzi di monopolio, per soli sei Banche determina nella proporzione d'un terzo di riserva per tre di moneta di carta.

Dunque, facendo tesoro della sapienza non solo de' grandi finanziari e de' grandi economisti ma della esperienza di tutti i paesi che passando per questa trafila disgraziata hanno avuto le stesse risultanze fatali, posso affermare in Senato, che con questo sistema d'emissione

fallirono quasi tutte le Banche mediocri e non restarono in piedi che le principali aiutate dal supremo dei mali, il corso forzoso dei loro biglietti.

L'America, l'Inghilterra e la Francia andarono incontro a crisi spaventose, dalle quali soltanto il genio del lavoro e del risparmio poté sollevarle, e per le quali i Governi hanno dovuto mutare legislazione.

Napoleone I, fin da quel tempo scriveva al suo Ministro Mollien: « Voi mi avete detto che non possono esistere tre Banche le quali emettano il medesimo segno rappresentativo della moneta metallica, cioè fabbrichino moneta artificiale di carta; dunque io adotto il vostro pensiero di farne una sola ». E così fu. Per altro tutti sanno che la Banca di Francia, sebbene è Banca unica ed investita sola del diritto di fabbricare biglietti, non ha il corso legale né la limitazione dei suoi biglietti, e quindi la Banca di Francia assume la piena responsabilità di emetterne nella quantità che può cambiare ad ogni richiesta dei detentori, i quali possono rifiutarli in pagamento come qualunque altro titolo di credito privato; ma il Governo ne approfitta con prestiti colossali ricevendoli nelle sue casse, però circondando la Banca di molte precauzioni e gravandola di molti servizi gratuiti a pro dello Stato. Così e non altrimenti si spiega il credito della Banca di Francia, che mantiene alla pari con l'oro il corso forzato dei suoi biglietti, e non alla proibizione di creare altre Banche di emissione di biglietti delle quali non si sente il bisogno, essendo il credito circolante di tutti i valori in pieno fiore fra tutte le classi sociali.

Ma in Italia il biglietto fiduciario non va; il che vuol dire che la fiducia non è propria dello Istituito ma deriva dalla legge perchè il biglietto di una Banca qualunque che funziona nello Stato non potrebbe circolare se i cittadini non fossero obbligati di riceverlo in pagamento dei loro diritti in tutti gli affari.

Quando domandate sopra quale fondamento legale di sicuro cambio riposi il biglietto, vi si nega ogni azione di rivalsa contro lo stabilimento che lo emette, e si rifiuta il cambio perchè lo stabilimento funziona in base alla legge che trasforma una obbligazione impersonale ed una moneta di carta in moneta metallica, che è segno e valore ad un tempo. E se la Banca

vi chiude la porta in faccia, congedandovi col « non posso più cambiare neanche in biglietti consorziali » come forse sarebbe avvenuto alla Banca Toscana se non ricorreva a ripieghi e ad espedienti di cassa mediante giri di cambiali e vendita di rendita pubblica, ecc., il povero possessore del biglietto a corso legale che il Governo autorizza ed obbliga a riceverlo, deve perdere tutto od in parte il suo capitale. E così succede ogni qualvolta si sospende il cambio dei biglietti di una Banca, che in commercio si dice far punto.

E pur troppo ciò sarebbe toccato anche alla Banca Nazionale, checchè affermi in contrario la Relazione dell'onor. Bombrini, se nel 1866 la Banca fosse stata obbligata a pagare tutti i suoi biglietti in circolazione. Ma venne in suo aiuto il decreto Scialoja del corso forzoso, perchè la Banca, a soddisfare la massa dei suoi biglietti, avrebbe dovuto ritirare il credito alle Banche e banchieri, agli industriali e commercianti, che erano impegnati per 85 milioni nel movimento principale degli affari di banca e di borsa, e nell'operosità del paese. E fu per questa temuta catastrofe che venne provocato il corso forzoso per quello stabilimento, il quale veramente lo meritava, essendo la crisi per la guerra nazionale la causa politica del panico dei cittadini e del discredito nei biglietti della Banca già piantata, come si esprimeva l'on. Sella, quasi simbolo di unità colle sue succursali per l'Italia.

Per me dunque, o Signori, non c'è che un solo e sicuro rimedio al facile rinnovarsi di questi fatti anche per crisi commerciali, « quello di separare le Banche di emissione dalle Banche di sconto e di circolazione ». Ufficio delle Banche in generale sono il deposito, il prestito, il movimento di capitali, l'anticipazione, ecc., ecc. Ma è snaturare il loro scopo, il voler loro dare facoltà di battere moneta (poichè, si voglia o no), il segno rappresentativo della moneta metallica è il biglietto di banca; desso non ha dietro di sé garanzia personale, come la cambiale, il *chèque*, la fede di credito del Banco di Napoli ed altri titoli consimili; il biglietto di banca, una volta speso, non lascia tracce dietro di sé, e non lascia persona che risponda al portatore. È vero che appartiene ad una Società anonima per azioni, ma il capitale di questa non è una vera garanzia quando si

trovi nelle condizioni di dover rispondere ad un debito tre o quattro volte maggiore contratto col pubblico, che domanda il pagamento dei biglietti. Quale è il risultato di questi fatti che avvengono in forza di legge? O il corso forzoso in permanenza, o la liquidazione, la quale in fin dei conti se finisce per ridursi ad un terzo del capitale, non si può dir sfortunata.

Dunque la via a riparare tanti mali è segnata, e il rimedio consiste nell'accettare la massima adottata dall'Inghilterra, cioè « la separazione dell'Ufficio di emissione da quello degli affari della Banca stessa » dividendo ciascuno dei vecchi stabilimenti o, secondo me, *uno nuovo* in due compartimenti, uno di emissione di biglietti, l'altro di deposito di rendita pubblica, o di valori corrispondenti per la loro integrale garanzia; abbandonare poi le Banche a se stesse con ampia libertà di riformare i loro statuti e di eseguire le operazioni che credono di poter fare secondo le norme dei Codici vigenti in tali materie. Sebbene oggi le operazioni delle Banche di credito in generale si dividano in tre o quattro categorie, non di rado avviene che sotto queste tre o quattro categorie si nascondano operazioni aleatorie. È d'altronde confermato negli atti ufficiali che di molte Banche furono condotte alla rovina ed altre versarono e versano in grave pericolo, perchè malgrado la precisione dei loro statuti, gli amministratori irresponsabili coprono operazioni a lunga scadenza non solo, ma *impegnarono* il capitale altrui, che sono i biglietti od i depositi in conto corrente, in affari disastrosi e di difficile realizzazione.

Dalle fatte considerazioni emerge evidente il mio concetto di fondare una sola Banca di emissione ad imitazione della Banca inglese. Ma non avendo noi questo tipo, così sarebbe migliore partito ricorrere alla Cassa dei depositi e prestiti, oppure ad uno stabilimento nuovo creato dal Governo, sotto la garanzia dei due rami del Parlamento, ed anche col controllo degli Istituti di credito per mezzo di una loro rappresentanza. Questo stabilimento dovrebbe emettere un biglietto unico che dovrebbe avere una garanzia unica.

Quale potrebbe essere questa garanzia unica?

Non può esser altra, come da molti anni predica e scrive il mio egregio amico Semenza, che la rendita pubblica, unita al capitale delle Società. La emissione dei biglietti non dovrebbe

più concedersi nella assurda proporzione di uno a tre, perchè i miracoli non si rinnovano nel mondo bancario, ma invece il dipartimento di emissione dovrebbe consegnare i biglietti per l'importo del capitale effettivamente versato e del deposito di rendita pubblica, solo titolo che rappresenti veramente il capitale ed il credito della nazione.

Vengo ora all'onorevole Senatore Saracco, che mi sembra mi abbia interrotto per chiedermi: « ma il corso forzoso! »

Siccome il privilegio di monetizzare la rendita pubblica non dovrete accordarlo che ad uno o più stabilimenti di Banca e di credito, e non a tutti i cittadini, così come in America per questo privilegio, che appunto per la limitazione del numero diventa pure monopolio; si pagherà il 2 per cento all'anno sui biglietti. Poniamo il 2 per cento sopra un miliardo di circolazione del biglietto uniforme, ed avremo 20 milioni all'anno, a cui aggiungendo la somma degli aggi che paga il Governo, calcolati in Bilancio per 15 milioni, avrete 35 milioni, e più 5 milioni di economia sulla fabbricazione attuale dei biglietti consorziali, in tutto la somma di 40 milioni.

Con 40 milioni, secondo il corso attuale della rendita, secondo il prezzo dell'oro e dell'argento, si può fare un prestito metallico di 900 milioni, quanto occorre, cioè, per venire a quella condizione *sine qua non* che ha avvertito il Senatore Saracco, vale a dire, che il biglietto di Banca con vera garanzia e sicurezza non può circolare nel paese se non avvi di fronte la scorta metallica, che almeno nel primo periodo della cessazione del corso forzoso sia nella medesima proporzione dei biglietti inconvertibili, cioè della vera moneta di carta.

Il cambio di carta contro carta è condannato dalla esperienza già fatta, per cui è diventato un assioma scientifico degli antichi come dei moderni pubblicisti, che per brevità non vi nomino, « *che la massa totale della moneta di carta non può sorpassare giammai il valore dell'argento e dell'oro, della quale tien luogo* - ADAMO SMITH ».

Io enunciai questo principio come una verità che non ammette oggi la discussione, per la quale io sarei preparato e che concreto in un progetto che pongo in appendice fra gli studi all'onorevole Ministro di Agricoltura e Com-

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

mercio, perchè l'art. 2 della pluralità delle Banche diventi efficace e vantaggioso allo sviluppo della ricchezza e del lavoro nazionale.

Il Senato ha già udito quanti e quali danni apportò il corso forzoso; mi permetta di citare, a questo proposito, le parole pronunziate dall'onorev. Casaretto, nostro Collega, nel 4 giugno 1873 alla Camera dei Deputati:

« Se voi non volete fermarvi alla superficie delle cose, ma volete entrare veramente nelle viscere dei Bilanci, voi vedrete che il disagio della carta e l'aggio dell'oro vi porta una spesa di più di 100 milioni all'anno.

« Io credo quindi venuto il tempo di prendere una gran risoluzione e abolire il corso forzoso.

« Se voi non verrete a questo passo, le vostre finanze non avranno mai un fondamento certo nel Bilancio ».

Fin qui il Governo. Ma la nazione, sa il Senato quanto scapita nei suoi consumi annuali, pur valutandoli a due soli miliardi? Il disagio della carta è il 10 per cento, e quindi la perdita della popolazione nelle sue spese ordinarie indispensabili è di circa 200 milioni, è quindi un'imposta indiretta che pesa sopra tutti, e quindi sul popolo, superiore ad ogni altra di larga base.

Ritornando allo scopo della mia preferenza per l'Istituto governativo di emissione, del biglietto uniforme e della eguaglianza di garanzia e del solo modo di levare il corso forzoso senza tanto sacrificio per il paese, io ripeto col Semenza, che di tutti i sistemi e di tutti i metodi d'industria bancaria il migliore è quello adottato, dopo la esperienza di tutti gli altri, dall'America. Essa ne ha fatto il più grande esperimento, che forse non potrà mai rinnovarsi, che colla rendita ridotta al 45 per cento ha potuto consorzare non 6, ma 1700 Banche con un capitale versato di 417 milioni di dollari alla emissione di 10 miliardi di moneta di carta, che le furono necessari a sostenere una guerra da giganti, e riesciva con esso ad estinguere il corso forzoso.

Se questo esempio non vale, io non saprei come persuadere i miei amici che sono al potere a studiare un progetto di legge che mira al doppio scopo di riordinare il credito circolante con una legge uniforme e di levare il corso forzoso senza nuove tasse, anzi con sol-

lievo del Bilancio. (V. allegato in fine della tornata).

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Pria di rispondere all'onor. Senatore Digny credo di dover osservare che una parte delle argomentazioni fatte dall'onorevole Senatore Alvisi, e un'altra parte di quelle fatte dall'onorevole Senatore Torrigiani, per quanto importanti esse siano, non mi pare rientrano propriamente nella presente questione. In principio siamo d'accordo, e se in questo giorno si dovesse discutere sul modo di svolgimento della legge che è fatto obbligo al Governo di presentare entro il marzo, cioè quella sulla libertà e pluralità delle Banche di credito e di circolazione, io sarei pronto a prendere in tutta considerazione le osservazioni degli onorevoli Senatori Alvisi e Torrigiani; però, stando anche all'accenno che ne ha fatto l'Ufficio Centrale, pare che, anche a causa dell'angustia del tempo, si abbia di molto a restringere il compito del Senato.

Una seconda osservazione devo premettere, ed è che, secondo la Relazione dell'Ufficio Centrale, e, secondo le opinioni manifestate dagli onorevoli Senatori che presero la parola in questa discussione, è messa fuori di questione, non solamente la prima parte dell'art. 1 del progetto, che accenna alla proroga incondizionata a tutto il gennaio prossimo del corso legale dei biglietti propri degli Istituti consorziali, ma anche la seconda parte dello stesso art. 1, la quale, per altri cinque mesi, conferisce al Governo la potestà di un'ultima proroga, non oltre però il giugno 1880, da concedersi « con quelle limitazioni e quei temperamenti che il Governo crederà opportuni ». Soggiungerò che è anche fuori questione l'art. 2, che fa obbligo al Governo di presentare entro marzo 1880 un progetto di legge sulla libertà e pluralità delle Banche di credito e di circolazione. Invero, quando non si fa alcuna proposta di reiezione totale o parziale, nè si fa proposta di alcun emendamento, il progetto votato dall'altro ramo del Parlamento, nella sua essenza e nella sua forma, viene approvato dal Senato.

A noi non resta quindi che raccogliere le

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

osservazioni che potrebbero giovare o servire di norma per l'esecuzione della legge in tutte le sue parti, compresa quella relativa alla preparazione dell'altra che deve essere presentata entro il marzo. E a questo proposito, volgendomi all'Ufficio Centrale che formulò una riserva, io sono in debito di notare come l'art. 2 imporrà, e non potrà non imporre al Governo un obbligo indiscutibile.

Io ritengo che il Governo dovrà pienamente adempierlo, comechè nulla impedisca all'uno o all'altro ramo del Parlamento, e allo stesso Governo, di avvisarsi sui modi pratici dello svolgimento, dell'attuazione fra noi del principio della libertà e della pluralità delle Banche di emissione.

Ma voglio anche soggiungere che nell'altro ramo del Parlamento, dove intervenne una discussione abbastanza larga, non si sollevò nemmeno alcun dubbio in ordine all'esistenza di quel principio, perchè, nel diritto nostro bancario, la questione ad esso relativa ritenesi in massima risolta.

Infatti l'Italia è nata, ed è tuttavia, sotto il regime della pluralità delle Banche di emissione. Non si tratta perciò di fare una discussione di principi per proclamare l'unità o pluralità delle Banche.

Si manifestarono tendenze verso l'unità della Banca di emissione; però coteste tendenze non solo non furono mai tradotte in atto, ma nemmeno furono espresse in alcuna proposta di legge. La lotta fu sempre impegnata sulla maggiore o minore latitudine o restrizione del principio della pluralità delle Banche di emissione, e sulla più o meno limitata libertà ad esse accordata nel loro governo. E se questione grande vi ha, si è quella del modo di applicare alle Banche il principio della libertà o della concorrenza.

Una delle libertà che si sarebbero volute concedere alle attuali Banche di emissione per azioni, sarebbe stata quella della loro fusione; ma, ove anche la si fosse accordata, o per legge le proposte di fusione si fossero sanzionate, non perciò sarebbero stati distrutti, nè si affacciò mai l'idea di distruggere, i due Banche pubblici costituiti in Corpo morale, quello di Napoli e quello di Sicilia. Ammettendo quindi che la legge del compianto Ministro Manna, o quell'altra che propose il Ministro Sella, ovvero l'al-

tima del Ministro Digny fosse divenuta un fatto compiuto, non per questo si sarebbe proclamato ed attuato il principio dell'unità delle Banche di emissione: la pluralità invece, malgrado la unificazione di alcune Banche - della Banca Nazionale Toscana colla Nazionale nel Regno - sarebbe sussistita.

Dunque storicamente non solo ha esistito ed esiste il principio della pluralità delle Banche, ma non si è mai messo in forse; anzi, appunto perchè i conati di favorire l'ingrandimento della Banca Nazionale nel Regno, a spese della Banca Nazionale Toscana, andarono falliti, il paese e il Parlamento mostrarono come si avesse a svolgere fra noi la tendenza contraria al privilegio e all'unità della Banca, cioè quella della libertà e della pluralità.

Difatti, se si ebbe a deplorare la sparizione del Banco d'emissioni, lo *Stabilimento Mercantile* che esisteva a Venezia, non si poté impedire che concorresse con le altre, e sussistesse autonoma in Italia la Banca Romana; ed, in omaggio al principio che si faceva sempre più strada, lo stesso on. Sella, che aveva fatto una proposta di fusione nel 1865, quale Ministro delle Finanze, nell'11 marzo 1870, di concerto col l'on. Castagnola, Ministro del Commercio, presentò alla Camera dei Deputati, un disegno di legge sulla libertà e pluralità delle Banche di emissione, nel quale non trattavasi di una semplice proclamazione di principi, di che non era bisogno, ma dell'attuazione di essi, anche per premunire il paese da quegli inconvenienti, parte dei quali ha giustamente lamentato l'onorevole Digny.

Quel disegno di legge approvato dal Comitato della Camera, e non discusso per la chiusura delle Sessioni, fu ripresentato dagli stessi Ministri nel dicembre 1870 e nel dicembre 1871.

Ma vi ha di più. La legge del 1874 ammise che il principio della pluralità delle Banche, considerate come Banche di emissione, era già stato sostanzialmente applicato fra noi con legge 14 giugno 1866 sul credito fondiario.

Certo non sono Banche di emissione quelle che esercitano il credito fondiario; ma le cartelle fondiarie essendo alla lor volta titoli al portatore, benchè non esigibili a vista, e producenti annuali interessi, costituiscono dei titoli analoghi sotto alcuni riguardi, e, sotto altri, anche superiori ai biglietti di Banca.

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

Difatti, nella discussione dell'accennata legge del 1874 sorse il dubbio se nel divieto di emissione di biglietti durante il corso forzoso, oltre quelli autorizzati ai Banche consorziate, potessero rientrare le cartelle fondiari; e fu espressamente stabilito all'art. 1° di quella legge, il quale nell'ultimo inciso rimanda all'art. 27, che ne esse, ne i biglietti delle Banche agricole erano compresi nel divieto.

Il principio della libertà e della pluralità delle Banche di emissione è fra noi più solennemente affermato e attuato nella legge 21 giugno 1869 sul credito agrario. Gli Istituti di credito agrario non possono propriamente denominarsi Banche di emissione, perchè la loro funzione principale non è codesta; ma, a lato delle funzioni del deposito e dello sconto a scopi agricoli, esercitano quella dell'emissione; e però sotto tale riguardo non è grandissima la differenza con le Banche propriamente dette di emissione. E anche durante il corso forzoso, alle Banche agricole è, come dicemmo, espressamente conservata la facoltà di emettere biglietti pagabili al portatore e a vista.

Tutto ciò io osservo perchè, indipendentemente dagli effetti dell'art. 2 del disegno di legge che discutiamo, si riconosca come fra noi in fatto e in diritto sia ammesso il principio della pluralità delle Banche di emissione; e soggiungo che nelle Banche agricole abbiamo perfino, con norme e regole uniformi, attuato il principio di libertà. Tuttavia non vi è alcuno il quale non riconosca lo stato incompleto e vizioso, non soltanto rispetto alla libertà e all'eguaglianza, imperocchè gl'Istituti propriamente detti di emissione godono più o meno dei privilegi, ma anche rispetto alla pluralità, la quale, tranne per le Banche agricole, non si può senza legge ulteriormente estendere, non solo per quelle che esercitano il credito fondiario, ma anche per le altre che si dicono di emissione. Soggiugnerò che taluno degl'Istituti di emissione è così fatto, che per la sua posizione relativa esercita un vero monopolio. Certo non è stabilito in diritto l'esercizio del monopolio; le norme di esercizio del privilegio dell'emissione sono, proporzionalmente al capitale, regolate al medesimo modo per tutti e sei gl'Istituti di emissione; però quando le condizioni di vita e di forza dell'uno Istituto sono tali da rendere impossibile la seria concorrenza degli altri, il

monopolio esiste di fatto. Si potrebbe solo discutere la proprietà della parola; non sarebbe forse propria la parola di monopolio nei reciproci rispetti dei banchi di emissione, una volta che lo stesso privilegio coesiste ed è attribuito a tutti gl'Istituti esistenti; ma se l'organismo, ripeto, è tale che rende praticabile e giovevole quasi tutta la facoltà di emissione di qualche Istituto, e non solo poco utile ma perfino dannosa quella di alcuni altri, oltre del privilegio, havvi pel primo anche rispetto agli altri una specie di monopolio.

Ecco un'altra potente ragione per la quale da tempo si è riconosciuto come realmente morboso lo stato del credito e della circolazione, dirò anzi (per iscansare un appunto d'inesattezza di espressione che potrebbe muovere l'onorevole Senatore Alvisi) della funzione della emissione. Ecco ben pure uno dei motivi per cui da tempo si è accennato sempre al bisogno di una legge.

Ora, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul corso forzoso emise nel 1867 un voto pel quale s'invocava una legge informata ai principî della pluralità e della libertà delle Banche, al quale voto risponde, perfino nei termini, l'articolo 2 della legge che discutiamo. Più tardi, come accennammo, per tre volte di seguito si presentò un disegno di legge sulla pluralità e libertà delle Banche di emissione; ma nulla fu concluso fin qui. D'altra parte, siccome lo stato di fatto del corso forzoso, e l'altro stato di fatto peggiore del corso forzoso, vale a dire il naturale antagonismo degli Istituti di emissione, precisamente dopo la legge del 1874, costituiscono non solo un ostacolo alla più larga sistemazione del principio della libertà e della eguaglianza del credito, ma sino ad un certo punto sono perfino un pericolo, così, non solo non si è ovviato al pericolo, ma nemmeno si è fatto cammino nel senso di rimuovere l'ostacolo.

Ma il Governo impegnato alla esecuzione della legge 1874, la quale stabilì che il termine del corso legale cessava, ebbe tracciata dalla legge stessa la via per preparare la pratica della eguaglianza e della libertà in fatto di credito e di circolazione, e per affrettare l'abolizione del corso forzoso.

La legge del 1874 riconobbe essere grande ostacolo alla giustizia e alla ripresa dei pagamenti in moneta metallica, il corso legale; ed è dovere

per tutti di far cessare il corso legale, e far funzionare il corso fiduciario, temperando al possibile gl'inconvenienti che certamente seguiranno nel passaggio da uno stato di fatto vizioso ad un altro stato di fatto, che dovrebbe esser normale e che a distanza di tempo diverrà tale.

Ciò non di meno fin qui non ebbe esecuzione la legge del 1874, e nel 1876, 1877 e 1878 sono intervenute altre tre leggi di seguito, per le quali si sono accordate delle proroghe pel compimento di quel fatto, e quella che è proposta colla legge che discutiamo è la quarta, ma deve considerarsi incontestabilmente l'ultima.

Infatti il disegno di legge, come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, non è una legge di semplice proroga, ma, sciogliendo antiche promesse, intende a qualche altra cosa, intende alla preparazione dell'abolizione del corso forzoso e all'inaugurazione del principio della libertà e pluralità bancaria. Ragioni diverse, non escluse quelle del tempo, impedirono alla Camera di occuparsi delle disposizioni secondarie del disegno ministeriale, ma, senza respingerne propriamente alcuna e rimettendo a provvedimenti amministrativi la pratica d'una parte, ad una legge separata quella d'un'altra, fece un notevole cammino per la soluzione degli ardui temi con l'accennato disegno sollevati.

Però, come mi sono sforzato nell'altro ramo del Parlamento di eliminare ogni equivoco, io mi reputo in dovere di fare anche in Senato alcune avvertenze, chè mi peserebbe ancora di più se qualcuno di tali equivoci attecchisse in questo alto Consesso.

Quale è, dirò innanzi tutto, l'economia della legge in discussione, rispetto al corso legale? La proposta del Ministero, la deliberazione degli Uffici della Camera, la Commissione che riferì alla Camera dei Deputati, la Camera infine furono del tutto unanimi in questo, cioè, che la legge del 1874 deve avere la sua reale e definitiva esecuzione, e che la proroga presente dev'essere indiscutibilmente ultima e definitiva. Ne pensi ciò che crede l'onorev. Senatore Torrigiani, questa proroga è l'ultima; la formula stessa dell'articolo 1 esclude in modo assoluto l'idea contraria.

Ora il Ministero, il quale propriamente non proponeva la proroga come scopo della legge, ma come mezzo per l'attuazione di alcune dispo-

sizioni che aveva formulate in parecchi articoli del suo disegno di legge, il Ministero intendeva appunto perciò di circoscrivere a sei mesi il tempo della proroga. (*Volgendosi all'onor. Senatore Digny*). (L'onor. Digny consentirà che io continui lo sviluppo del tema, chè, così, rispondo indirettamente anche a lui. Se egli solo avesse parlato, la risposta alla sua interrogazione sarebbe stata più semplice; ma i discorsi degli onorevoli Senatori che lo seguirono mi costringono a questo sistema). La Commissione, frattanto, intendeva accordare un anno di tempo per la proroga del corso legale. Il Ministero si sarebbe potuto opporre, ma, considerando che questa legge, invece di aversi nel mese di marzo o di aprile, si sarebbe avuta forse nell'ultimo giorno di giugno, così riconobbe non vi sarebbe stata esagerazione allungando alquanto i sei mesi del disegno ministeriale; e non fu mossa lagnanza contro la proposta della Commissione.

D'altra parte, siccome Commissione e Ministero erano d'accordo sul carattere definitivo della proroga, e ne fu ribadito questo carattere durante tutta la discussione, perfino da quei due soli onorevoli Deputati che pareva che in qualche parte volessero impugnare qualche concetto della Commissione, così, appena fu presentata una proposta che è una transazione tra il concetto primitivo del Ministero e quello della Commissione - vale a dire la proposta di dividere il termine di 12 mesi in due parti, una di 7 ed una di 5, rimettendo al Governo la facoltà di attribuire e il modo di usare in tutto o in parte, il secondo termine - il Ministero, la Commissione e la Camera furono unanimi ad accettare l'emendamento; sicchè l'articolo 1 rimase formulato come si vede nel progetto votato dalla Camera.

Ma qui l'onorevole Senatore Digny concepisce dei dubbî, anzi li concepisce lo stesso Ufficio Centrale, e l'uno e l'altro intendono provocare delle dichiarazioni da parte del Governo.

Io veramente dichiarazioni avrei da farne poche, perchè nella legge mi pare che ci sia tutto quanto è necessario per eliminare in modo assoluto qualsiasi sospetto di possibile abuso da parte del Governo. La legge in fatto riconosce come incondizionati 7 mesi di proroga di corso legale; sottopone poi a condizione potestativa a favore del Governo il concedere gli altri 5 mesi di proroga, dandogli in pari

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

tempo facoltà di attribuire il corso legale con limitazioni e temperamenti.

Ora io faccio una specie di quistione pregiudiziale contro il temuto abuso.

Il Governo, secondo me, si deve condurre, e son sicuro si condurrà, da buon padre di famiglia. Egli deve perciò abborrire da ogni privilegio o favore di uno od altro Istituto; e sicuramente deve abborrire da ogni esigenza che non sia propriamente indispensabile ai fini stabiliti per l'esecuzione della legge. Ciò non di meno, nella mente degli istituti o di alcuni di essi potrebbe nascere il sospetto che il Governo volesse esigere o limitar troppo. Ma in tale ipotesi, forse la legge vincola, obbliga gli Istituti medesimi a cosa qualsiasi?

Si deve dal Governo (tolteri l'onorov. Senatore Digny perchè poi vengo anche alla seconda parte intorno alla quale voglio sperare la mia risposta sarà rassicurantissima), si deve dal Governo dare la proroga per quei cinque mesi?

Rispondo che esso può, non pure deve darla. Ora, la facoltà di non darla del tutto, è sicuramente maggiore di quella di darla con limitazioni e temperamenti; ed il male sarebbe maggiore se il Governo non la desse affatto, anzichè se, nel darla, determinasse dei confini e delle condizioni. Gli istituti sarebbero pur sempre padroni di non accettarla colle proposte restrizioni e garanzie, e il Governo non avrà potuto far nocimento ad alcuno. Ma fermiamoci alle parole: *limitazioni, temperamenti*. Queste parole riguardano la facoltà che ha il Governo di esercitare alcuni diritti che non sono affatto connessi o inerenti al corso fiduciario; quindi, se attenerà o farà oneroso il campo del corso legale, non potrà toccare quello del corso fiduciario, cui si ha pieno e intero diritto.

Rammerò anzi all'on. Senatore Cambray-Digny che nel disegno ministeriale era l'art. 7 il quale accennava alla facoltà nel Governo di modificare gli statuti delle Banche di emissione.

Ma, siccome dalla Commissione si volle semplificare il progetto, così quell'articolo non fu conservato.

Io deploro che non s'ia stato inserito in questa legge, giacchè per l'applicazione di esso le Banche avrebbero avuto maggiori facoltà di quelle che attualmente hanno, si sarebbero liberate da alcuni vincoli non essenziali alla consecuzione dei loro legittimi fini, e avrebbero

avuto un qualche equivalente al danno della cessazione del privilegio del corso legale. Lo articolo 7 era tale da garantire contro ogni inconsulta innovazione; chè le modificazioni statutarie non avrebbero potuto farsi se non in conseguenza di proposte delle Assemblee e dei Consigli delle Banche. Ma quell'articolo nemmeno si discusse, e quantunque ammettiamo che possa venire il momento di farne nuova proposta, è pur certo che nello stato attuale il Governo non può toccare gli statuti delle Banche di emissione e nemmeno la loro circolazione.

Se una limitazione di circolazione si facesse d'accordo tra Governo e Banche, sarebbe certamente un bene.

Ma il Governo non può mai di sua autorità impor limiti alla circolazione fiduciaria quando essa si contenga nei termini e nelle condizioni della legge del 1874.

Laonde i temperamenti e le limitazioni a che si ridurranno? Io non mi fiderei nemmeno di accennarlo qui; ma chi degli onor. Senatori si facesse a leggere le pochissime parole che contengono lo svolgimento dell'emendamento dell'on. Vacchelli, troverebbe la risposta che fu fatta dal Presidente della Commissione, e la risposta brevissima di accettazione che io ho data; ed intenderebbe facilmente che queste limitazioni e temperamenti non debbono mirare ad altro che a facilitare il passaggio dal corso legale al corso fiduciario.

Nella legge, dunque, si è stabilito un vero periodo di transizione, nel quale periodo i mezzi opportuni saranno scelti e attuati dal Governo che se ne varrà come condizioni, all'osservanza delle quali subordinerà l'attribuzione del corso legale per tutto o parte del termine massimo di 5 mesi, lasciato dalla legge alla sua potestà.

Di fatto, se si riconoscerà, per esempio (e fu nella Camera anche accennata l'idea) che qualcuno dei tagli dei biglietti delle Banche faccia realmente ingombro, il Governo, a mio avviso, dovrebbe non conservargli il corso legale, o dovrebbe farlo con limitazione di misura, senza interdire la circolazione fiduciaria.

Circa il ricevimento nelle Casse del Tesoro dei biglietti propri dei Banche di emissione, io non mi fido di dire una qualsiasi parola, perchè ignoro quali possano essere, non dirò le apprensioni, ma i bisogni e le esigenze del Tesoro, e quali limiti e quantità di tempo, e

quali garanzie e facilitazioni potrà esso volere od accordare. Ma è pur sempre vero che, siccome si tratta di prolungare una facoltà sotto la sua responsabilità, non gli si potrebbero anticipatamente fissare delle norme.

L'onor. Deputato Maurogónato notò nella Camera, come, nella discussione della legge del 1874, si sarebbe voluto prescrivere al Governo di fare, coi Banchi di emissione, la riscontrata tutte le settimane; ma il Governo non volle assumere cotesto obbligo. Niente di meraviglia però che per i 5 mesi si possa disporre qualche cosa di simile. Il concetto delle limitazioni e dei temperamenti io non lo intendo altrimenti che in questo senso, cioè che, per raggiungere la cessazione reale del corso legale colla fine di giugno, il Governo non è solo in diritto ma eziandio in dovere di adottare tutti i provvedimenti che rispondono realmente allo scopo proposto. Gli Istituti ai quali paressero gravosi i temperamenti, soverchie le limitazioni, dovrebbero riprendere senz'altro il corso fiduciario; il che del resto dovrà necessariamente seguire colla fine di giugno 1880, chè allora non si tratterà più di temperamenti o di limitazioni, ma di assoluta e totale cessazione del corso legale.

A tal fine, ripeto, è coordinato l'emendamento che forma parte integrale dell'art. 1 della legge.

L'articolo secondo è stato ben pure oggetto dei dubbi dell'onor. Senatore Digny, il quale dalla concorrenza dei Banchi di emissione da sorgere in Italia teme nuovo danno e pregiudizio a carico degli Istituti esistenti. Ma, onorevole Senatore Digny, l'articolo secondo in se stesso non minaccia alcuno. La legge che in esecuzione di tale articolo dovrà essere presentata al Parlamento, non potrà non tenere presenti le condizioni di fatto in ordine a Banchi e a circolazione; e la parte giusta delle cautele che, in suo pensiero, l'onor. Senatore Digny crede necessarie per evitare ogni perturbazione, dovrà essere prescritta.

Non sarà mai lecito sacrificare i grandi interessi della libertà e dell'economia del paese in perpetuo servizio di privilegi, di monopoli che tutto inceppano, e finiscono per non giovare ad alcuno. Ma quando verrà la legge di attuazione del principio della libertà e pluralità delle Banche, essa, per quanto è possibile, dovrà

venire coordinata col privilegio che dura fino al 1889 in favore dei quattro Istituti di emissione per azioni, e colla coesistenza del corso forzoso; chè, non giova dissimularlo, noi versiamo in condizioni veramente morbosc.

I nostri predecessori riconobbero e noi pure riconosciamo che il principio di libertà e d'eguaglianza in fatto di Banchi e di emissione è pregiudicato dalle nostre condizioni di fatto; ma essi riconobbero e riconosciamo noi, che codesto principio può avere, con le indispensabili limitazioni e temperamenti, la sua applicazione e sviluppo. Io soggiungo che, bene intrapresa la sua attuazione, ci troveremo in grado col 1890 di vederlo funzionare molto più largamente e utilmente.

L'Ufficio Centrale, in vista della strettezza del tempo, non vuol intraprendere una discussione a fondo sull'art. 2. Io ripeterò che la strettezza del tempo non è imputabile ad alcuno; come non dirò che sia imputabile ad alcuno se anche altre leggi di ben altra gravità, le quali dovrebbero avere esecuzione fra due giorni, stanno ancora in discussione nell'altro ramo del Parlamento, rinviategli dal Senato solo da pochissimi giorni. Il disegno di legge che è ora in discussione in Senato, fu dal Governo, come vi era obbligato, presentato alla Camera dei Deputati entro il febbraio di quest'anno; molto prima non era possibile, chè siamo venuti al Ministero nella seconda metà dello scorso dicembre. Però quel disegno di legge fu fatto segno a reclami che si dovettero trasmettere, con le risposte, alla Commissione della Camera, e quindi, per quanto si sia mostrata solerzia, del tempone occorse, e la Relazione alla Camera non potè essere presentata che il 9 di questo giugno e il progetto non vi potè essere discusso e votato che nei giorni 20 e 21, nel quale ultimo giorno io ve l'ho immediatamente presentato.

Il Ministero sarebbe stato lietissimo di vedere che nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento si fossero discusse a fondo, oltre ai principî su cui era fondato il suo disegno di legge, anche le singole applicazioni; ma, arrivato il mese di giugno, ch'è ultimo della proroga accordata dalla legge del 1878 al corso legale, la parte del progetto che non si rivelava con vero carattere d'urgenza poteva essere rimandata ad altro tempo. E così fu fatto dell'art. 8 che si

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

tradusse nell'art. 2 dalla Commissione. Tuttavia i principî c'era modo di discuterli tutti, e furono discussi, e furono tutti quanti accolti dall'altro ramo del Parlamento con piena ed illuminata cognizione di causa.

L'articolo primo del resto contiene delle disposizioni concrete sul modo di far cessare il corso legale, e l'articolo secondo non contiene soltanto l'affermazione d'un principio, ma pure, e soprattutto, una disposizione concreta che si risolve in un obbligo fatto al Governo. Se si fosse voluto proclamare unicamente un principio, sarebbe stato bastevole un ordine del giorno, e un Deputato infatti così consigliava; ma, mentre si volle la consacrazione, in un formale articolo di legge, del principio della libertà e della pluralità delle Banche d'emissione, si è fatta costrizione al Governo a presentare, intorno alla pratica applicazione dello stesso principio ed entro un dato termine, ad un tempo, un progetto di legge.

Notisi ben pure che fu così fermo su ciò il proposito della Commissione e della Camera, che nemmeno si volle eliminare dall'articolo 2 la indicazione del termine, siccome avrebbe proposto un onorevole Deputato.

Insomma, Commissione e Camera accettarono, nella sua essenza, l'art. 8 del progetto ministeriale; nel quale articolo si accennava ai modi di applicazione del principio della libertà e pluralità delle Banche di emissione. Se non che codesti modi furono trovati insufficienti, e mancando il tempo di svolgerli (come aveva dichiarato di essere pronto il Ministero) in altri 4 o 5 articoli, l'articolo 8, ripeto, si tradusse nel 2 della Commissione.

Intorno alle modalità della legge sulla libertà e pluralità delle Banche di credito e di circolazione, io riconosco che nulla è pregiudicato. Ma quanto al principio io penso non sia più lecita alcuna oppugnatione. Soggiungo, anzi, che indipendentemente dall'art. 2 votato dalla Camera era già pregiudicata la quistione; io ho sempre ammesso, e con me tutti i miei predecessori di qualunque partito si fossero, che il concetto della pluralità delle Banche di emissione sia un fatto nella legislazione italiana...

Senatore FINALI. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO...

CIO... e che il relativo principio sia stato generalmente adottato...

Senatore DIGNY. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO... Quanto poi al concetto della libertà, nel ramo Credito e Banche, riconosco che, sebbene si sia tentato tante volte di metterlo in atto, fin qui legislativamente non è stato proclamato. Ma, quando si verrà alla discussione dell'articolo 2, se alcuno degli onorevoli Senatori, se tutto il Senato vuole discutere a fondo la questione, io ne sarò ben contento. Come fu fatto nella Camera, si faccia pur qui; nè il tempo è d'ostacolo, chè non si deve scendere ad alcun particolare, ma discutere solo i termini generali del tema.

Però, se resta nella legge l'art. 2, qualunque possa essere il pensiero del Senato, essa non sarà meno legge per tutti. Io mi vedrò costretto, come lo sarà qualunque Ministro che verrà dopo di me, a ottemperare alla prescrizione dell'art. 2. Ciò non impedirà, ripeto, che l'uno o l'altro ramo del Parlamento si valga della sua libertà di discutere i modi di svolgimento e di applicazione dell'articolo medesimo.

Vengo ora a quella che propriamente era l'interrogazione dell'onorev. Digny sulla Banca Nazionale Toscana.

Trattenuti dalla discussione della legge sul macinato nell'altro ramo del Parlamento, gli onorevoli Presidente del Consiglio e il Ministro delle Finanze, risponderò confermando le dichiarazioni che sono state fatte dai miei onorevoli Colleghi intorno all'interessamento del Governo per la illustre città di Firenze. Io riconosco che il Governo si adoperò, nella fine del 1876 e sin dopo la prima metà del 1877, ad evitare la crisi finanziaria del Comune di Firenze. Come Ministro del Commercio non mi opposi; autorizzai anzi una volta la Banca Nazionale Toscana a fare a quel Comune, non già dei prestiti, ma delle rinnovazioni di cambiali già scadute. Il Governo però, con ciò o con altre autorizzazioni, non assumeva, io credo, nemmeno moralmente l'obbligo di rispondere presso quell'Istituto, cui non s'interdiceva di venire in aiuto al Comune di Firenze. Il Governo manifestò, è vero, il proprio divisamento di aiutare il Comune di Firenze; e quanto a me posso dire che cotesto divisamento si fondava sopra una ragione quasi giuridica, perchè

allora appunto si parlava anche di alcune pretese di crediti che poi formarono oggetto di compensazione nel calcolo delle somme attribuite al Comune di Firenze, mediante il progetto ministeriale presentato alla Camera dei Deputati e ormai divenuto legge.

Dunque si riteneva che un *minimum* di somme il Governo avrebbe dato sempre, per modo che il garantire, dopo le anticipazioni fatte dalla Banca Nazionale Toscana, il garantire, come fece presso la Banca Nazionale del Regno, alcuni prestiti fatti al Municipio di Firenze, importava che qualche cosa a favore di esso Municipio si sarebbe fatto dal Governo. Anzi nella seconda metà dell'anno medesimo 1877, il Presidente del Consiglio nominò una Commissione per istudiare le pretese di Firenze rispetto ai possibili doveri del Governo; la Commissione presentò le sue conclusioni, e se non fosse seguita la crisi del dicembre 1877, e più tardi quella del marzo 1878, molto probabilmente il progetto di legge sarebbe stato un fatto compiuto ben più presto di quello che non sia avvenuto.

Per tutto ciò, ed anche perché la Banca Nazionale Toscana è stata sempre riguardata benemerita della Toscana, tutti i Ministri che si sono succeduti sono stati sempre vogliossissimi di venire in aiuto di quel disgraziato Istituto, che fu travagliato da una serie di guai che realmente lo hanno messo in condizioni assai difficili.

Io non so poi se il Ministro del Tesoro, che in modo reciso manifestò all'onorevole Senatore Digny la sua avversione a qualunque pensiero di fusione colla Banca Nazionale, fosse al Governo quando io era Ministro dell'Agricoltura e Commercio; ma so questo, e qui vengo in aiuto dell'assunto suo, che io stesso sono stato dell'avviso di quel Ministro del Tesoro, e più tardi lo dissi in modo espresso benché verbalmente. I principî vogliono naturalmente essere atteggiati alla pratica; ed i principî (e quando lo affermo in faccia all'onorevole Senatore Digny non temo di essere contraddetto) i principî sono, ne li dimentico mai.

Ora, se vi ha un Ministro il quale sia sinceramente avverso all'idea dell'unità bancaria in Italia, non solamente come idea teoretica, ma come idea pratica, avuto riguardo cioè alle condizioni di fatto del nostro paese (e cotesto Ministro, certo non meno di verun altro, sono

io), come lo si può direttamente od indirettamente obbligare a compiere fatti che sarebbero, per natura loro propria, destinati a svolgere il principio da lui respinto della unità bancaria?

Questo non lo si può esigere; come non si può ragionevolmente pretendere che chi crede che la salute del credito e della circolazione in Italia stia, non nella sola proclamazione teoretica, ma pure nella realizzazione del fatto dell'unità bancaria, non si può pretendere, dico, che costui si adoperi liberalmente, vogliosamente per l'esplicazione del principio contrario, cioè della pluralità e della libertà delle Banche di emissione.

Ora, nel 1876 e nel 1877 fu da me, quale Ministro del Commercio, espressamente eliminata l'ipotesi, non della fusione in generale, ovvero della libertà della fusione delle Banche, ma dell'esercizio di cotesta libertà fra noi, e avuto riguardo alle condizioni di fatto delle nostre quattro Banche di emissione per azioni. Io pensai e penso che, per il solo fatto dell'esercizio di quella libertà, si sarebbe sostanzialmente sanzionato ed anche sviluppato il principio dell'unità di Banca di emissione.

Appunto per ciò ho avuto il dolore, da più anni in qua, per quattro o cinque volte, di fare al Senato ed alla Camera la mia formale dichiarazione in occasione d'interrogazioni e anche di proposte, cioè, che mi opponevo ad accordare la libertà della fusione, perchè l'uso di essa avrebbe condotto al monopolio.

Il Senatore Digny nondimeno ha ragione d'insistere. Egli dice: la Banca Nazionale Toscana è minacciata di arrivare, come dicesi, al verde; e che cosa si fa intanto?

Ecco che cosa si può fare.

Certamente la perdita che la Banca Nazionale Toscana è predestinata a subire sopra una parte del suo avere verso il Municipio di Firenze sarà grave, molto più quando la si consideri in concorso con altre perdite sofferte. Ma dall'imminente liquidazione delle cose del Comune di Firenze, un miglioramento relativo corrispondente a quella parte di capitale che ricupererà la Banca Toscana, le verrà; e appunto perciò oggi la posizione sua non si presenta peggiore di qualche mese fa.

Con l'approvazione del progetto in discussione, colla proroga cioè del corso legale fino

al 1° febbraio, indubbiamente le condizioni della Banca Toscana, senza molto migliorare gl'interessi dei suoi azionisti, non sono destinate a peggiorare. Ora, se in tale intervallo di tempo il Senatore Digny potesse presentare o facesse presentare al Governo la proposta della fusione della Banca Toscana, non già con la Banca Nazionale nel Regno, ma con enti o altre Banche, ed in modo da non intristire il principio della libertà e pluralità delle Banche di emissione, senza dimenticare l'interesse economico della Toscana, io mi impegnerei di prendere in considerazione il relativo concetto.

Se poi l'onor. Digny si volesse avvisare, o si volesse avvisare l'Amministrazione della Banca Nazionale Toscana per la trasformazione dello statuto in modo accettabile, ad essa conveniente, io mi impegnerei di studiare la proposta e di presentare, occorrendo, un analogo progetto di legge e lo farei anche in via di urgenza come ebbe a dichiarare l'onor. Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento.

Sebbene dunque io non abbia il piacere di poter dare una risposta categorica all'onorevole Digny, pure ho detto tanto da convincerlo, spero, che vi è tutto il mio buon volere perchè il problema possa essere risolto in modo vantaggioso per la Banca Nazionale Toscana.

Non so se abbia tralasciato di rispondere a qualche altra parte del discorso dell'onorevole Digny; a ogni modo mi riservo di riprendere la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Non ho chiesto la parola per seguire l'onor. Ministro di Agricoltura e Commercio nè gli altri onorevoli preopinanti negli argomenti relativi al riordinamento bancario e al regolamento della circolazione cartacea, ma solamente per uno schiarimento personale.

L'onor. signor Ministro ha detto che tutti i suoi predecessori, a qualunque partito politico appartenessero, hanno professato il principio della pluralità e libertà delle Banche, e ammesso anche il conseguente diritto della libertà di emissione. Primieramente osservo che lo appartenere ad uno o ad altro partito politico non porta di necessità a professare una determinata opinione in un senso o nell'altro rispetto a Banche e Istituti di circolazione; e in quanto a me dichiaro che non ho mai professato il principio che fosse un diritto naturale, o un diritto di una

riunione d'individui o di capitali in società, quello di poter emettere dei biglietti di banca.

Per contrario io ho sempre ritenuto - e siccome non voglio discutere, accenno solamente il fatto - ho sempre ritenuto che il diritto di emettere biglietti di banca che, massime in tempo di corso forzoso, fanno funzione di moneta, perchè non sono obbligazioni verso determinata persona, malgrado i sottili argomenti che si deducevano da qualche articolo del nostro Codice di commercio, potesse nascere soltanto per concessione dello Stato. E non trovai argomenti contro questa mia opinione consultando le dottrine le quali sono professate dall'autore, che può considerarsi il fondatore dell'economia politica, dall'autore a cui più volentieri ricorrono coloro che professano le più larghe opinioni in fatto di economia, voglio dire Adamo Smith; ma anche di ciò non voglio fare argomento di discussione.

Che poi io abbia professato questa opinione, lo dimostra la parte che io ebbi nella Camera dei Deputati allorchè si discuteva un articolo del progetto che poi diventò la legge del 30 aprile 1874 sulla circolazione; fui io che specialmente mi opposi alla facoltà di emettere biglietti al portatore, che si proponeva di dare agli Istituti non compresi fra i sei che avevano dalla legge la facoltà dell'emissione, e di legittimare le emissioni abusive fatte da quelli; ed ebbi la fortuna che la mia opposizione trovasse la maggioranza dei suffragi, contraria al voto autorevolissimo che proponeva la Commissione, la quale aveva riferito alla Camera intorno a quel progetto.

E poichè ho dovuto ricordare questo fatto, mi si permetta soggiungere che la parte che ebbi in quella discussione, se da una parte suscitò contro di me animadversioni e rancori, o per contrarie opinioni o per interessi offesi, dall'altra ebbi il conforto di persone assai autorevoli, che attribuirono a me un gran merito per avere ottenuto, con grande difficoltà e mettendo a repentaglio la mia posizione di Ministro, il rigetto di quella proposta della Commissione, e per aver recato così un gran vantaggio al credito del nostro paese. Anzi, qualcuno, non molto tenero e tanto meno ammiratore della legge 30 aprile 1874, diceva con iperbole, che il più grande, se non unico, risultato ottenuto dalla legge del 1874, era quello

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

di avere spazzato il terreno bancario italiano da tutte le mondiglie che vi erano.

Ma io non voglio entrare in discussione. Appartenendo all'Ufficio Centrale, sarebbe doppiamente sconveniente che io facessi quello che esso sconsiglia al Senato.

Ho detto queste poche parole solamente in quanto entravano nel fatto personale.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io debbo prima di tutto ringraziare l'onorevole Ministro della buona volontà che dimostra nella questione gravissima che ho sottoposta alle considerazioni sue ed a quelle del Senato.

Voglio però profittare della occasione per eliminare qualunque dubbio possa essere nato da questa discussione.

Affermo adunque che la Banca Toscana non corre nessun rischio per la parte del suo capitale; corre il rischio soltanto di non pagare il dividendo, di non bastare ai bisogni dell'industria locale, e di rimanere paralizzata con manifesto danno del paese, che avrebbe bisogno di istituti vivaci che ne sostenessero lo sviluppo economico.

Ecco veramente il danno, ecco il perchè la fusione gioverebbe alla città. La sede della Banca Nazionale a Firenze adesso non ha gran lavoro. Allora diventerebbe veramente un centro attivo di azione, capace di dare vita all'industria di quella città.

Premesso questo punto, io non posso fare a meno di rilevare alcune delle parole dette dall'onorevole Ministro.

Prendo atto prima di tutto delle sue dichiarazioni, cioè, *che qualora il progetto di fusione gli venisse sottoposto, e che egli non ci ravvisasse danno per l'interesse generale e per il concetto che egli si forma dello sviluppo del sistema bancario in Italia, Egli non avrebbe ragione di opporsi.*

In secondo luogo, *che qualora si facessero altri progetti di riordinamento della Banca Toscana in modo da renderla più capace di soddisfare i bisogni del pubblico, ancora il signor Ministro li aiuterebbe.*

Io prendo atto di queste dichiarazioni delle quali terranno poi conto gli amministratori della Banca. Ad essi soli spetta decidere ciò che crederanno dover proporre al Governo.

Però in tutta questa discussione sono emersi alcuni punti sui quali mi è assolutamente impossibile di mantenere il silenzio.

Rispetto all'art. 2 io ho bisogno di fare una dichiarazione.

Io non ho nessuna avversione per un sistema di Banche multiple, per un sistema di Banche in concorrenza fra loro, e credo anch'io che con alcune cautele sia possibile una assai larga libertà di emissione.

Non ignoro che in codesto sistema la fiducia del pubblico impone il limite alla circolazione della carta dei Banchi. Però nemmeno ignoro che talvolta in un sistema di libertà illimitata, le fluttuazioni della fiducia operano in modo che la espansione della carta è soltanto limitata dai disastri, i quali nascono dagli errori e dalla avventatezza dei Banchi.

Nonostante io riconosco che il sistema della libertà è in vigore, e funziona bene in diversi paesi, e può funzionar bene dovunque non ci sieno cause precedenti che ne alterino e ne rendano difficile l'andamento.

So che ci sono gruppi di Banche libere le quali funzionano, e si fanno grandissima concorrenza senza danno, anzi con vantaggio del paese.

La Svizzera, come la Scozia, ne sono un esempio.

Ma, sapete voi, o Signori quale è la situazione finanziaria cui questo sistema ha condotto codeste Banche? Diciamo la verità, queste non sono più Banche di emissione come quelle che abbiamo in Italia; ma sono Banche di deposito, le quali hanno una emissione di carta infinitamente piccola. Le Banche scozzesi non arrivano ad avere una circolazione del 50 per cento del loro capitale. Le Banche svizzere sono state un pezzo senza passare il 60 e il 70 per cento.

Mi è caduta tra le mani una situazione delle Banche svizzere appunto questa mattina, ed ho visto che arrivano adesso colla loro emissione al 90 per cento del loro capitale. Ma sapete voi perchè possono arrivare al 90 per cento del loro capitale? Perchè si sono confederate in modo che tra esse non c'è più quella concorrenza che c'era per il passato.

Sicchè quando volete la concorrenza tra le Banche bisogna che la circolazione rispetto alla forza degli Istituti sia minima; che il lavoro si faccia quasi tutto sul conto corrente.

Ora, noi abbiamo sei Istituti, i quali hanno tutti facoltà per la legge di emettere carta fino al triplo del capitale; che non hanno che una somma relativamente piccola di conti correnti, e la cui base di operazione è la circolazione.

Ne nasce una lotta e una concorrenza tra loro così violenta che i più deboli non la possono reggere. Ecco la verità: quando il Ministro avrà aperte le porte ad altri stabilimenti di questo genere, sa cosa nascerà? Uno di questi due casi: o non si formerà nessuno di questi stabilimenti perchè i capitali non si azzarderanno ad entrare nella lotta, o se ne nasceranno, si moltiplicherà maggiormente questa lotta e diventerà dannosa pel paese. I principî sono belli e buoni, e a caso vergine possono essere applicati; ma quando si vuole entrare in un campo occupato e dove ci sono stabilimenti vecchi che hanno radici, e interessi estesissimi, in quel caso bisogna andare adagio con queste innovazioni teoriche.

E qui vengo ad un altro punto sul quale ho bisogno di esser chiaro e di aprire francamente al Senato ed all'on. signor Ministro l'animo mio.

Il signor Ministro ci ha detto che questa che si fa colla presente legge deve essere l'ultima proroga del corso legale. Ora io annunzio al signor Ministro che non sarà l'ultima, che ce ne sarà un'altra, due altre, tre altre, e quante ne occorreranno per arrivare alla fine del corso forzoso.

Sapete voi cosa vuol dire corso legale? Vuol dire che il biglietto bancario non può essere rifiutato nelle transazioni ed ha corso come quelli a corso forzoso tra privato e privato. Ma gli stabilimenti hanno l'obbligo di barattarli in moneta o in biglietti a corso forzoso a chiunque si presenti. Questo è il corso legale....

Senatore DEODATI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY... il quale, in quanto riguarda gli stabilimenti, è la stessa cosa che il corso fiduciario. Però il sapersi che quel biglietto non può esser rifiutato nelle contrattazioni usuali, rende meno frequente la necessità di riportarlo alla Banca. Ora, sapete voi che uso ha fatto del corso legale l'Inghilterra, quando ha potuto sopprimere il corso forzoso? Ha mantenuto il corso legale dei biglietti di Banca per quattro o cinque anni dopo aver soppresso il corso forzoso. E ciò perchè naturalmente il giorno che si sopprimeva il corso forzoso, e che tutti i biglietti diventavano fi-

duciari, la gente sarebbe accorsa alle Banche per ottenere il numerario, mentre, serbando per qualche tempo il corso legale ai biglietti, ha ottenuto quest'effetto: che questa necessità, questa voglia di venire a cambiare dei biglietti non era sentita tanto, perchè tutti sapevano che quella carta non poteva essere rifiutata.

Il corso legale dunque deve durare più del corso forzoso, onde evitare i danni e i pericoli del momento della soppressione.

L'errore in cui sono caduti gli uomini che hanno governato l'Italia da sette o otto anni a questa parte è questo, che hanno creduto di poter mantenere il corso legale per pochi anni, e toglierlo poi mantenendo il corso forzoso. Questa era un'illusione.

Infatti è accaduto che ad ogni scadenza del corso legale gl'Istituti, ed in ispecie i piccoli, son venuti a raccomandarsi con le mani giunte, che per carità il signor Ministro facesse una legge di proroga, perchè altrimenti ne verrebbe lo sfacelo, la liquidazione e via dicendo.

Io ebbi l'onore di avvertire gli onorevoli Ministri che fecero la legge del 1874 (e qui ce n'è uno che lo può affermare) che il corso legale non poteva durare due anni soli, ma doveva durare quanto il corso forzoso. Allora mi fu detto: quando saremo alla fine dei due anni, si prorogherà. Si arrivò al termine, ed io fui chiamato dal signor Ministro assieme agli altri capi d'Istituti per essere consultato sopra questa grave questione del corso legale.

Fummo unanimi nel ritenere che la soppressione del corso legale avrebbe prodotto gravissimi sconcerti economici; e fu prorogato. E così di volta in volta, prima per sei mesi, poi per un anno. Oggi noi facciamo la proroga fino al 30 di gennaio 1880; il 30 di gennaio il signor Ministro la continuerà fino a luglio e allora la rifaremo noi.

Sapete voi però quale sarebbe il modo, qualora fosse veramente utile, di abolire più facilmente il corso legale? Quello di lasciare che gli Stabilimenti che si sentono deboli avessero facoltà di fondersi cogli Stabilimenti di prim'ordine, ai quali è meno necessario il corso legale. Per esempio, la Banca Nazionale, la quale ha succursali in quasi tutte le provincie del Regno, non ha gran bisogno del corso legale; poco ne ha bisogno anche il Banco di Napoli, perchè

nelle regioni dove opera il suo biglietto è ricevuto da antico; difatti, se si guardano gli stati del baratto, si vede che esso ne ha meno di tutti.

Si persuada dunque l'on. Ministro, che l'unico modo di porre termine al corso legale consiste nel lasciare la facoltà alle piccole Banche di fondersi coi grossi Istituti. Questo è quello che io volevo osservare; del resto ringrazio il Senato ed il signor Ministro di avermi ascoltato, e godo di aver potuto in quest'Aula formulare ed affermare queste verità che prima o poi si verificheranno.

Senatore DEODATI, *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DEODATI, *Relatore.* Onorevoli Senatori. L'Ufficio Centrale veramente si sarebbe aspettato che, non dirò l'invito, ma il consiglio che dava di tirar via e non far discussioni su questo argomento, fosse seguito.

L'Ufficio Centrale, come emerge dalla sua Relazione, propone al Senato l'approvazione senz'altro della legge. L'Ufficio Centrale ha detto: Noi dobbiamo approvare questa legge, perciocchè oggi siamo al 28 giugno, e dopo domani spira il termine per la cessazione del corso legale, ed è necessario che sia prorogato. L'Ufficio Centrale ha dichiarato che non vuole nemmeno incidentalmente esprimere il suo pensiero sopra l'art. 2 della legge per la inseparabilità di fatto; e per vero, dovendosi votare la legge, si deve votare anche quest'articolo 2.

L'Ufficio Centrale si è permesso una semplice osservazione, che fu sviluppata dall'onorevole Senatore Digny, sul comma dell'art. 1, comma che concede delle facoltà che non sono bene precisate, e che quindi può far temere che le facoltà stesse possano essere troppo estese. L'Ufficio Centrale a questo proposito ha detto che trova conforto pensando che il Governo avrebbe usato temperatamente di queste facoltà, e noi siamo ben lieti di ringraziare il signor Ministro delle dichiarazioni fatte a questo riguardo, avendo egli detto che si uniformerà al concetto del buon padre di famiglia, vale a dire che farà quello che può essere utile e nulla di grave.

E però conforme all'assunto dell'Ufficio Centrale io non voglio minimamente seguire gli oratori nelle questioni che pure hanno libato; non seguirò quindi l'onor. Senatore Digny e

meno l'onor. mio amico Senatore Alvisi, il quale, ad occasione di una legge che si deve votare lì per lì per necessità, ha voluto esporre una intiera dottrina sulla libertà delle Banche; per conseguenza non seguirò neppure le parole dette dall'onor. Senatore Torrigiani.

Quello che a me piace di rilevare a nome dell'Ufficio Centrale si è che da questa stessa libazione della questione emerge evidente la sua grande e decisiva importanza; emerge come nell'art. 2 sia accennato un principio di grande entità, ed ora, nella necessità ineluttabile in cui ci troviamo di votare la legge, l'Ufficio Centrale ha creduto utile ed opportuno di affidare alla sua Relazione delle riserve che mi permetto di riassumere in questo concetto, che il Senato voti tutta intera la legge e quindi inseparabile l'art. 2.

Ma che, ravvisando la grandezza, la portata enorme della questione, non avendola ancora nessuno studiata a fondo, come si conviene per deciderla, esso fa la riserva della sua pienissima libertà in futuro. E intanto non si possa dire, come suggerisce l'Ufficio Centrale, che il Senato, votando questa legge, ha pronunciato, ha affermato questo principio.

Vero è che trattandosi di legge futura, è insita in sè la libertà di discutere al momento opportuno anche il principio fondamentale della legge.

Il mio onor. amico e Collega dell'Ufficio Centrale ha accennato ad alcuni fatti per i quali può esser messo in contingenze l'asserto dell'onor. signor Ministro, che il principio della pluralità delle Banche sia un fatto costante in Italia.

Ma, sia pure costante, rimane sempre a decidersi se la legislazione a farsi debba confermare questo fatto e compierlo.

E, lo ripeto, le cose che si sono dette dall'onor. preopinante e dall'onor. Ministro danno questo risultato liquido e certo, che la questione è grave, che non è stato possibile discuterla e neppure sfiorarla, e che quindi è necessario, io penso, votare il progetto di legge, perchè ciò non può essere evitato; non si può sfuggire a questa necessità; ma che si constano queste riserve, perchè in altri momenti nè al Senato nè ad altri singoli individui che vogliono questa legge possa essere fatto rimprovero di incoerenza. Signori, è per questo scopo

di evitare un equivoco qualsiasi, o il rimprovero e l'addebito di incoerenza, che l'Ufficio Centrale, unanime, ha affidato alla sua Relazione codesta riserva; e, conseguentemente, in questo momento che la discussione generale sta per chiudersi, l'Ufficio Centrale, unanime, propone al Senato e raccomanda il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, confermando la riserva contenuta nella Relazione dell'Ufficio Centrale, passa alla discussione degli articoli ».

Aggiungo che questa discussione, la quale, è pure arrivata a mostrare l'importanza della questione, non venga più oltre continuata, la si chiuda, e si passi alla discussione degli articoli.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Ministro ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'on. Senatore Finali ha trovata esagerata la mia affermazione, che i miei predecessori tutti quanti abbiano ammesso il principio della pluralità delle Banche. Io veramente non conosceva le opinioni personali dell'on. Finali, testè manifestate, e che modificano alquanto, rispetto a lui che fu mio predecessore, il mio giudizio generico; ma dirò che mi mossi a quell'affermazione da questo fatto. Sotto il Ministero del quale faceva parte l'on. Digny fu Ministro di Agricoltura e Commercio l'onor. Minghetti, il quale ebbe, e credo abbia idee liberali in fatto di Banche di emissione, sia, cioè, per la loro pluralità che per la libertà. Difatti, nel 1871, in una delle leggi proposte dal Ministro Sella e dal Ministro Castagnola, appunto sulla libertà e pluralità delle Banche di emissione, l'on. Minghetti era uno dei membri della Commissione della quale pur io faceva parte; e allora egli accettava, come accettò unanime la Commissione, il principio della pluralità e della libertà delle Banche di emissione.

Quanto all'immediato predecessore dell'onorevole Finali, cioè l'on. Castagnola, che credo sia stato il Ministro di Agricoltura e Commercio che durò di più al Governo, ho detto che fu autore del progetto tre volte presentato e ripresentato, sulla libertà e pluralità delle Banche. Quanto allo stesso onor. Finali veramente nel fatto della sua iniziativa per l'eliminazione d'un articolo della legge 1874, il quale per

metteva la circolazione dei biglietti dei Banchi minori, una emissione che fu detta abusiva, io non credeva di scernere in tale fatto un avversario della pluralità delle Banche.

Nel 1874 la questione fu messa diversamente; e sarei veramente dolente se io, che certo avversario della libertà e pluralità delle Banche non sono nè ero, se io, dico, fossi caduto nell'errore di concorrere col mio voto ad accettare l'eliminazione del citato articolo, reputando, come reputo, che ciò non implicasse la condanna del principio della libertà e pluralità delle Banche. Allora, dissi, la questione si presentava diversamente; si considerava come abusiva e perturbatrice la circolazione dei Banchi minori, la si considerava sprovvista assolutamente di qualunque garanzia. E sebbene si ammettesse che alcuni istituti avrebbero potuto conservare la facoltà di emissione, non potendosi in quel quarto d'ora lasciare i biglietti ad alcuni Istituti e toglierli ad altri, non essendovi modo di escogitarli per li le norme comuni di libertà, di eguaglianza e di garanzia nell'emissione, e premendo, per altro, di mettere in atto la legge che si proponeva, avversari e amici della libertà concorsero a sopprimere la circolazione detta abusiva, salvo ad autorizzarla più tardi con legge uniforme.

La legge del 1874 aveva uno scopo che oggi molto tardivamente contesta l'onor. Senatore Digny, quello cioè di far cessare il corso legale, e di preparare l'abolizione del corso forzoso. Anzi, mentre la cessazione di fatto del corso legale avrebbe dovuto seguire entro due anni, fra sei mesi sarebbesi dovuto presentare al Parlamento la relazione sull'andamento del corso forzoso, accompagnata dalle proposte di abolizione di esso.

Se io dunque ebbi il torto di credere alla serietà e alla pratica di quella parte importantissima della legge del 1874; non mi si può ora dire che non la dovessi ritenere per buona quando, secondo me, sono gravissimi i fini presi di mira, cioè la cessazione del corso legale e l'abolizione del corso forzoso.

Ed ora mi dispiace di apprendere tardivamente, che l'on. Senatore Finali, pur essendo collega del Ministro Minghetti, era contrario al principio della pluralità delle Banche.

Senatore FINALI. Domando la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Quanto all'on. Senatore Digny, io lo prego a riflettere due cose. La legge attuale non è legge di proroga come quelle del 1876, 1877 e 1878. Io chiamo e considero la presente *legge di liquidazione del corso legale*. Non escludo l'ipotesi che, mutandosi uomini e idee, possano seguire altri eventi; ma ritengo però deplorabile l'asserto contrario alla lettera, all'organismo e allo spirito di questa legge, cioè che essa non importi che una proroga provvisoria. Essa invece mira a dare finale esecuzione alle leggi precedenti. Quella del 1874 statuiva la cessazione del corso legale, se non che concedeva un termine entro il quale probabilmente si sarebbe votata una legge sul riordinamento degli Istituti di emissione. Ma, nulla essendosi potuto fare dai miei predecessori nel 1876, non ho potuto assumere la responsabilità di far cessare senz'altro il corso legale, e mi son fatto io stesso promotore di una proroga dal maggio 1876 al dicembre 1877.

Scopo di sì lungo termine era quello di potere intanto far votare una legge sul riordinamento degli Istituti di emissione.

L'on. Senatore Digny mi farà testimonianza del perchè non si potè nel 1877 presentare il progetto di riordinamento degli Istituti di emissione. I rappresentanti di quelli per azioni non accolsero le idee del Governo, e per avere verso di loro usato tanti riguardi e tante indulgenze, si consumò invano il tempo utile per la presentazione del progetto.

Rammerà il Senatore Digny che, mentre io aveva ragione di sperare che gl'Istituti di emissione non avrebbero creato delle difficoltà alle proposte del Governo, ispirate anche al dovere dell'esecuzione della legge e al rispetto dei loro legittimi interessi, invece, nell'adunanza tenuta sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, tre amministratori di Banche per azioni, tra i quali appunto l'onorevole Senatore Digny, discussero meco il progetto ministeriale, giusto alla vigilia dell'apertura della Camera, il 18 o 19 novembre 1877; là sorsero le difficoltà e quindi la necessità di una seconda proroga, che era prossimo il dicembre 1877 al quale era circoscritta la proroga del 1876. La nuova proroga si chiedeva per soli sei mesi, imperocchè speravasi avere intanto la legge sul riordinamento degli Istituti di emissione. Sorsero lagni per la strettezza del termine di sei mesi: ma i Ministri

del Commercio e delle Finanze tennero fermo, e così fu fatta la legge. Intanto seguirono altre due crisi, e fu il Ministro Doda che nel primo semestre 1878 provocò un'altra proroga. Però in tutte le leggi del 1874, 1876, 1877 e 1878 c'era il germe della possibilità di proroghe future, chè la cessazione di fatto del corso legale implicitamente subordinavasi ad una legge pel riordinamento degli Istituti di emissione: onde l'effetto che, non sanzionandosi coteste leggi, i Ministri non si fidavano a fare cessare il corso legale e chiedevano proroghe.

Nel caso presente le cose sono procedute in modo assolutamente diverso. Io prego di leggere attentamente nelle disposizioni del progetto di legge, per vedere se la cessazione del corso legale sia subordinata o coordinata a verun fatto futuro legislativo, e ognuno si persuaderà che no. Prego di vedere se havvi una sola espressione nella Relazione della Commissione, o nella discussione alla Camera, la quale lasci il menomo addentellato al più lontano dubbio su ciò.

La legge che si ha da presentare entro marzo non riguarda affatto il corso legale; essa potrà esser presto votata o rigettata, potrà non venire in discussione pria del giugno 1880, ma la questione del corso legale è definitivamente decisa fin da ora.

Anzi ne è già preveduta la liquidazione al primo gennaio senza l'intervento del legislatore. Il Governo potrebbe allora non accordare, nemmeno con limitazioni e temperamenti, la proroga dei cinque mesi o di parte di essi. Non ci facciamo illusioni, questa breve e circoscritta proroga è atto del tutto potestativo del potere esecutivo. La presente legge si potrà abrogare; e per salvare gl'interessi fattizi di alcuni Istituti ancor quando riescano, come indubbiamente sarebbero in quel caso, completamente in urto coi veri e legittimi interessi generali, si potrà decretare indefinitamente il corso legale; anzi, per salvare posizioni pericolose, si potrà persino decretare il corso forzoso dei biglietti di tutti o di alcuni degli istituti di emissione: ma tutto ciò non deporrebbe contro l'indole della legge che discutiamo, la quale deve essere l'ultima e definitiva legge di proroga del corso legale.

I fatti hanno solennemente confermato che, nelle condizioni morbose dell'Italia nostra, la cessazione del corso legale, come fu divisata

nel 1874, è una condizione essenziale, nonchè della libertà e pluralità delle Banche, ma, quello che è più, dell'abolizione del corso forzoso.

A me pare rudimentale ed indiscutibile che, se le Banche di emissione, delle quali una sola deve tenere in circolazione molte centinaia di milioni in biglietti a vista, affrontano con trepidazione il corso fiduciario durante il corso forzoso, sarebbero impossibilitate a farlo al momento della ripresa del cambio in moneta effettiva. Onde la necessità di prepararle a questo secondo avvenimento, rendendo un fatto compiuto, durante il corso forzoso, la cessazione del corso legale. E deve essere, fin da ora, bandita ogni speranza o dubbio in contrario, che valgano a perpetuare l'imprevidenza degli Istituti di emissione o a indebolire l'azione salutare di questa legge, la quale li mette inesorabilmente in mora.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Finali.

Senatore FINALI. Io intratterrò il Senato per meno di cinque minuti.

Questa questione dell'ordinamento delle Banche e della regola da darsi agli Istituti di emissione è così grave, che un uomo che fu Ministro più volte, e di cui tutti riconoscono l'altissimo ingegno, ha scritto il suo nome su due progetti, uno dei quali portava all'unica Banca, e l'altro alla pluralità e libertà delle Banche.

Mi pare di non poter citare una prova maggiore per dimostrare la gravità e l'incertezza della questione assai complessa, giacchè l'ingegno e la grande competenza di quell'uomo non può essere messa in dubbio in tutta Italia...

Una voce. Chi è?

Senatore FINALI. L'on. Sella.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Era per la fusione.

Senatore FINALI... E parlando di lui e della sua competenza in materia di economia pubblica e di finanza, difficilmente la parola può andare oltre il segno.

Quanto alla mia opinione personale intorno a questo argomento, per quanto poco valore possa avere, soprattutto in faccia a quella dell'uomo eminente che ho ricordato, io mi permetto di osservare all'onorevole Ministro che, ancorchè non avessi fatta un'espressa dichia-

razione allorchè fu discusso l'articolo, che riuscì a fare eliminare, dacchè io sostenni doversi interdire la emissione dei biglietti ad altri Istituti, all'infuori di que'sei a cui formalmente la potestà sovrana aveva dato il diritto di emissione, mi pare che il principio che io professava fosse evidente. Lascio che altri dubiti o neghi che questa massima sia giusta e sana; qui mi basti dire che allora io la professava, e che ancora la professo.

Non ho qui alla mano il rendiconto della discussione avvenuta in quella circostanza; ma siccome certe formole del proprio pensiero restano più facilmente fisse nella mente, credo potere affermare che in quella circostanza usassi la frase che ho ripetuta anche quest'oggi, vale a dire, che il diritto di emettere dei segni di carta che fanno la funzione di moneta, sia un diritto che un Istituto, un Corpo morale può avere solamente dallo Stato, per considerazioni di pubblico interesse.

Siccome poi l'onor. signor Ministro ha accennato, rispetto alla cessazione del corso legale, certi impegni che aveva il Ministero del quale io avea l'onore di far parte, che doveva porre in esecuzione la legge del 1874, i quali non furono adempiti, io non cercherò circostanza attenuante nessuna; voglio solo osservare che anche in questo caso si palesa il difetto e il pericolo che ci è nelle disposizioni legislative le quali fanno una promessa che si deve adempiere in un tempo lontano. Il legislatore deve provvedere a fatti certi e noti; la previsione degli effetti d'una nuova legge ha soltanto un maggiore o minor grado di probabilità. Che meraviglia se al termine segnato per la cessazione del corso legale, le condizioni reali del paese e delle Banche rendessero necessaria una proroga, che poi si è dovuta rinnovare?

Della imprevidenza contenuta in certe promesse abbiamo un esempio colossale nella legge del 14 luglio 1864, pel conguaglio provvisorio dell'imposta fondiaria, che obbligava il Governo a presentare un progetto di perequazione definitiva nel termine di tre anni; ne passarono quindici, e la legge si aspetta ancora!

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima al Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Evidentemente, signori Senatori, noi non possiamo quest'oggi

pretendere di discutere a fondo questo vasto e grande argomento delle Banche. Però vi sono talune affermazioni che, lasciate senza risposta, possono in certo modo essere ritenute poi come ammesse. E queste giova notare. L'onor. signor Ministro, mi pare, nell'ultima parte del suo discorso ha accennato alla impossibilità di togliere il corso forzoso finchè vi sia uno stabilimento che emette carta per molti milioni ed in certo modo ne approfitta.

Mi è sembrato intendere questo concetto.

Io ho bisogno di dichiarare che sono di una opinione diametralmente opposta, e desidero che questa mia dichiarazione resti negli atti del Senato.

Io credo che anche se si presentano condizioni economiche favorevoli alla soppressione del corso forzoso (lo che auguro avvenga il più presto possibile) tutti gli sforzi che si faranno riusciranno vani senza l'aiuto di un grande e potente Istituto di credito.

Con questo aiuto soltanto si potrà evitare il pericolo di dover ristabilire il corso forzoso tre mesi dopo averlo abolito.

PRESIDENTE. La parola spetta ora al Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Dirò poche parole, più per protestare, o per ricordare certe opinioni già da me manifestate una volta al Senato, anzichè per prostrarre questa discussione.

Se ben ricordo, nel maggio del 1876 si discuteva la proroga della stessa legge di cui oggi si domanda al Senato la quarta proroga. Allora io ebbi l'opportunità di pregare l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che era il medesimo Majorana Calatabiano, di abbandonare la strada da lui prescelta, perchè le proroghe non mutavano le difficili condizioni delle Banche d'emissione, e mostrai le ragioni perchè non potevano mutare.

Per tutta risposta il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio si dolse meco, dicendo ch'io voleva condurlo sulla via di Damasco, mentre non era quello il tempo propizio alla conversione.

Io rispettai l'opinione dell'onor. Ministro, come è mio costume, e non insistei, sperando che il tempo e la esperienza operassero una di quelle lodevoli conversioni che se resero immortale il nome di Roberto Peel, potevano tornare ono-

revoli eziandio a coloro che son da meno dell'illustre statista britannico.

Ora le parti sono invertite, e ben vedo che si vuol convertir noi che fummo sempre saldi in una fede; e la conversione che si vuole ottenere si fa in modo indiretto, cioè col proclamare principi astratti.

Ma questo andazzo è assai pericoloso, onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, vale a dire di proclamare principi generali per leggi da farsi; di abolire la tale o tal'altra imposta per il 1883 o 1884; d'instituire le libere Banche nel 1880; di presentare il progetto di legge B, conforme ai principi proclamati uno, due, tre o quattro anni innanzi.

Ma questo è vincolare l'azione futura del Parlamento e del Governo; e ciò non è corretto, non è conveniente, e, dirò pure, non è costituzionale.

E si proclama così, senza piena cognizione di causa, la pluralità delle Banche di emissione, mentre l'esperienza le ha fatte ripudiare da tutta Europa.

Di fatto tutta l'Europa oramai non ha che il sistema della Banca unica, pur tanto necessaria all'abolizione del corso forzoso, come ha ben detto testè l'onor. Cambray-Digny, che di questa materia, praticamente, se ne intende. Volga per poco lo sguardo l'onor. Ministro ai grandi servigi che oggi rende la Banca unica in Francia, guardi un poco alla fiducia che inspira ai capitali che custodisce, ai vantaggi che procura ai cittadini, al commercio, al Governo, al corso forzoso stesso, che in Francia non si avverte, e vedrà di leggieri che tutto ciò è opera della Banca unica.

Però l'on. Ministro dirà che la sua opinione è diversa. E sia pure. Ma questa opinione la traduca in un progetto di legge; lo presenti al Parlamento e si discuterà, ma non impegni l'azione del Parlamento col proclamare principi astratti o disconfessati.

Ma se domani viene un altro Ministro che non abbia la stessa opinione, egli sarà messo alle strette: o di violare una legge, o di farne un'altra per abrogare quella che si fa oggi; sarà la tela di Penelope! Tranne che non si dica di far voi delle leggi accademiche; mentre le leggi di loro natura sono positive, positivissime. Intanto, mentre si proclama il principio

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

della pluralità delle Banche, nello stesso tempo si tormentano le Banche esistenti.

Io non so che razza di libertà sia questa. La Banca Toscana domanda di fondersi colla Banca Nazionale, ed il signor Ministro vi pone il veto, dicendo che la fusione non è permessa dalla legge di fondazione e dalla legge del consorzio delle Banche.

La Banca Nazionale, dopo aver reso grandi servizi allo Stato, ora ne rende moltissimi e segnalati al commercio, paga milioni e milioni d'imposte prontamente, e segue la legge con la massima scrupolosità; è modello di amministrazione in Italia, anzi auguro a tutte le amministrazioni governative la operosità della Banca Nazionale. Ciò non ostante l'onorevole Ministro la punzecchia, la tormenta, la discredita, dichiarando innanzi ai poteri dello Stato ed alla pubblica opinione che la circolazione della Banca Nazionale turba la circolazione delle altre Banche, sicchè essa deve rassegnarsi a morire.

Ma, signor Ministro, che contraddizione è mai questa! Proclamare da un lato la pluralità e la libertà delle Banche di emissione, e negar libertà a quelle che esistono e prosperano!

Ha fatto bene la Banca a difendere i suoi diritti, e in codesta polemica non so chi ci abbia guadagnato, se l'autorità del Governo, ovvero il principio delle libere Banche; forse nè l'una, nè l'altro.

Io dunque dirò: protestiamo ora, e poi esamineremo il progetto di legge quando ci sarà presentato.

Allora dimostreremo cos'abbia fruttato all'Italia la pluralità e libertà delle Banche di emissione dal 1870 al 1874: l'anarchia profonda che ne seguì; le lacrime che fece versare, e le miserie che diffuse a larga mano.

Di tutto ciò ne parleremo poi. Ora prego il Senato a voler votare l'ordine del giorno dell'Ufficio Centrale.

La riserva fatta dall'Ufficio Centrale è degna degli uomini che lo compongono; ed io supplico il Senato, ripeto, a votarlo ed a chiudere questa discussione sopra una legge che ad eccezione del primo articolo è puramente accademica.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'onor. Senatore De Cesare, solo tra tutti gli ora-

tori in questa discussione, ha mostrato il desiderio di portarla sopra un terreno perfettamente estraneo alla questione; ma io per rispetto verso il Senato non lo seguirò in questa via.

Unicamente noto che, quando si fanno appunti e rilievi generici, parmi si debba usare la indispensabile circospezione; nel quale caso sarebbe occorso, penso, che, per prendere parte alla discussione, l'oratore vi avesse assistito, mentre se non erro, l'onor. De Cesare è venuto a discussione molto inoltrata; ed in secondo luogo, a mio avviso, per non uscire dai termini del progetto di legge e della Relazione dell'Ufficio Centrale, sarebbe occorso che tutto ciò egli conoscesse, il che non mi è parso, a giudicare dalle sue parole. In ogni caso egli, il Senatore De Cesare, rivolgendosi al Ministro ed al Senato, avrebbe dovuto indicare specificamente i fatti e formulare egli, che ne ha il diritto, la difesa e le accuse.

L'onor. Senatore De Cesare si è immaginato che il Ministro del Commercio del 1879 viene a smentire le dichiarazioni del Ministro del Commercio del 1876.....

Senatore DE CESARE. Affatto, affatto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se le sue parole non significano quanto a me parve evidente, prendo nota del suo diniego.

Però è pur vero che, se l'onor. De Cesare si fosse trovato presente, avrebbe potuto conoscere le considerazioni e i fatti che, in risposta all'onorevole Senatore Digny, ho dovuto esporre intorno alle difficoltà ed alle cause per cui ci troviamo pressochè nella posizione del 1876; oltrechè avrebbe dovuto notare che non ci è stata continuità di direzione nel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, imperocchè quasi per tutto l'anno 1878 io non ne sono stato il titolare.

Ma pure, per mostrare che parlava con cognizione di causa, l'onor. Senatore De Cesare, ritenendo che fosse frase ad effetto, disse: Fuori della proroga, non trovo altro che dell'accademia nel presente progetto di legge. No, onorevole De Cesare, esso contiene ben altro. A differenza delle leggi del 1874, 1876 1877 e 1878, in questa, oltre la proroga, vi è un vincolo della presentazione della legge sulla libertà e pluralità delle Banche.

Ma cotesta non è accademia, è bensì fatto produttivo di gravi effetti.

In questa legge, a differenza di quelle sopra

citata, la cessazione del corso legale non è subordinata ad alcuna legge, e però la proroga riesce essenzialmente definitiva.

Nessuna delle citate leggi accenna a facoltà sui modi di passare dal corso legale al corso fiduciario; la presente legge determina i modi di esecuzione i quali si traducono in potestà, in doveri, che ha il Governo; e tutto ciò mi pare che non sia accademico! La parola accademia, del resto, applicata semplicemente alla disposizione dell'art. 2, non mi pare molto propria, perchè anche l'onor. De Cesare ha rilevato che non è la prima volta che nelle leggi si stabiliscano dei vincoli: essi influiscono nell'indirizzo del Governo, delle pubbliche amministrazioni e del Parlamento, oltrechè avvertono gl'interessi privati delle norme direttive dei poteri pubblici, il che, precisamente, in fatto di Banche, è grandemente salutare.

Egli ha preso la parola senza conoscere gli antecedenti della discussione. Gli dirò infatti, che non è stato il Ministro di Agricoltura e Commercio che ha fatto la proposta dell'art. 2.

Il Ministro delle Finanze, e quello di Agricoltura, Industria e Commercio nel loro progetto hanno inserito l'art. 8, il quale non era un impegno di presentazione di una legge, ma era una legge intera sulla libertà e pluralità delle Banche.

Tuttavia, per la causa del tempo e per altro che non si sarà detto, la Commissione pensò di sostituire all'art. 8 il suo art. 2 che contiene la dichiarazione del principio, e l'obbligo fatto al Governo di presentare, entro un tempo determinato, la legge di libertà e pluralità delle Banche di credito e di circolazione.

L'onorevole Senatore De Cesare se la prenda con la Camera dei Deputati che non trovò a ridire su questo concetto; in essa, se qualche cosa si osservò, non riguarda l'essenza del principio, ma il tempo, il modo o le circostanze di applicazione. Se la prenda con la Commissione parlamentare, la quale propose la surrogazione dell'art. 2 all'art. 8 ministeriale. Il Ministero avrebbe voluto di più, ma trovò anche utile e opportuno il meno, e l'accettò.

Se l'onorevole De Cesare avesse attaccato la Commissione e la Camera, non so se avrebbe fatto cosa perfettamente corretta; quello che è positivo però è questo, che veramente io non aveva alcuna ragione di attendermi da lui una vera parodia di filippica in sedicesimo,

molto più al punto in cui era arrivata la discussione! Ma non occorre aggiungere altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio Centrale:

« Il Senato, raffermando le riserve contenute nella Relazione dell'Ufficio Centrale, passa alla discussione degli articoli ».

Chi intende di approvare quest'ordine del giorno è pregato di sorgere.

(Approvato).

Si procede alla discussione degli articoli.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti al portatore emessi dai aisei istituti consorziali in base alla legge 30 aprile 1874, N. 1920 (Serie 2^a), è prorogato sino al 31 gennaio 1880.

Per Reale Decreto potrà essere nuovamente prorogato fino al 30 giugno 1880 con quelle limitazioni e temperamenti che il Governo crederà opportuni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re presenterà al Parlamento, entro il mese di marzo 1880, una legge, la quale informandosi ai principj della libertà e della pluralità delle Banche, stabilisca le norme e le guarentigie con cui, cessato il corso legale, possano sorgere ed operare in Italia altre Banche di credito e di circolazione.

(Approvato).

Art. 3.

La legge 30 aprile 1874 e la legge 30 giugno 1878 rimangono in vigore in tutte le parti non variate dalla presente.

(Approvato).

Si procede allo scrutinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Risultato della votazione sul progetto dianzi discusso: Proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti consorziali, e disposizioni intorno agli Istituti di emissione:

Votanti	71
Favorevoli	67
Contrari	4

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì, 30 giugno:

Interpellanza del Senatore Torrigiani al Ministro di Grazia, Giustizia e dei Culti, intorno ai progetti di legge non deliberati sulle decime ed altre prestazioni fondiari;

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni al Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Modificazioni alla legge 25 giugno 1865 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

Allegato

Scopi della presente proposta.

A) Levare il corso forzoso senza nuove tasse;

B) Riordinare la circolazione cartacea con una legge uguale per tutti gli istituti di credito e di risparmio;

C) Avere una *carta-moneta*, a tipo uniforme, garantita nel suo valore integrale dal capitale sociale versato e dal deposito di rendita pubblica a listino per la somma eguale alla carta emessa;

D) Ridurre ed estendere, a seconda dei supremi bisogni dello Stato, la circolazione della carta moneta a corso legale;

E) Aumentare il valore della rendita pubblica in forza della continua ricerca per il deposito a garanzia di biglietti;

F) Evitare la crisi monetaria possibile col sistema dell'annullamento *anche graduale* dei biglietti.

I.

Costituzione e sede generale.

La Cassa generale di depositi e prestiti sarà separata in due uffici o riparti:

- a) Ufficio di depositi e prestiti;
- b) Ufficio di emissione.

La Commissione di controllo parlamentare sarà accresciuta di tre rappresentanti degli istituti di credito eletti a maggioranza di voti dai rispettivi Consigli delle Banche.

II.

Della emissione dei biglietti.

La emissione totale dei biglietti di Banca è determinata per intanto nella somma di *mille milioni*, e sarà distribuita in base al capitale effettivo di ciascuna Banca ed istituto di credito o di risparmio, con preferenza consorziali, e quindi agli altri istituti bancari ed alle Casse di risparmio esistenti.

I biglietti fabbricati a tipo uniforme da lire 20 fino a lire 1000 avranno corso legale, e quindi ricevuti in pagamento dai privati, dallo Stato per dieci anni.

In ogni capoluogo di provincia ciascuna Intendenza di finanza ad ora stabilita cambierà a vista i biglietti a corso legale in moneta di argento e d'oro. Quando la somma presentata al baratto eccedesse lo stato di cassa delle Tesorerie provinciali, sarà rilasciato al suo portatore un buono di cassa pagabile in moneta d'oro o d'argento a vista sulla Tesoreria centrale in Roma.

III.

Della garanzia dei biglietti.

Ciascun degli istituti senza eccezione, quando voglia approfittare del biglietto a corso legale, dovrà:

- a) Fornire la prova dell'esistenza del capitale effettivo proprio della Società;

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 GIUGNO 1879

b) Consegnare all'Ufficio di deposito tanta rendita pubblica a valore di listino, per la somma dei biglietti che gli verrà consegnata dall'Ufficio di emissione, mai superiore a quella del proprio capitale versato;

c) Il Consiglio di Amministrazione avrà di-

ritto di domandare la differenza in meno della rendita pubblica depositata, qualora la prima richiesta non sia pari al capitale versato dalla Società, o il listino di Borsa segui un ribasso del 10 per cento.

